SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 134**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 10 giugno 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 6 giugno 1991, n. 175.

Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

ENTI DI CREDITO FONDIARIO, EDILIZIO ED ALLE OPERE PUBBLICHE

Art. 1.

1. Gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio, di seguito indicati complessivamente come «Enti», sono abilitati ad effettuare operazioni di credito fondiario, di credito edilizio e di credito alle opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità. Gli Enti costituiti in forma di società per azioni possono essere altresì abilitati all'esercizio di altri tipi di attività creditizia a medio e lungo termine e operano secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

2. Entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, istituite ai sensi delle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, e successive modificazioni e integrazioni, devono essere assorbite dagli Enti presso i quali sono costituite.

3. Entro il medesimo termine di cui al comma 2 le sezioni di credito fondiario devono assumere la forma di società per azioni. Tale scopo è conseguito attraverso operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 218.

4. Ove ne ricorrano i presupposti, si applicano, ad ogni effetto, l'articolo 2, comma 1, l'articolo 3 e l'articolo 7, commi 1, 2, 4 e 5, della citata legge n. 218 del 1990 e i decreti legislativi 20 novembre 1990, n. 356, e 20 novembre 1990, n. 357.

Art. 2.

1. L'autorizzazione per l'esercizio del credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche può essere accordata soltanto ad Enti costituiti sotto forma di società per azioni.

2. L'autorizzazione è rilasciata dalla Banca d'Italia alle condizioni dalla stessa stabilite in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

3. La costituzione di nuovi Enti non è soggetta alle disposizioni previste dall'articolo 21 della legge 4 giugno 1985, n. 281.

Art. 3.

1. Gli atti costitutivi e gli statuti degli Enti devono adeguarsi alle disposizioni della presente legge e devono tra l'altro prevedere l'ammontare del capitale e le norme per il suo aumento, le categorie dei partecipanti in base agli ordinamenti in vigore, le modalità di trasferimento dei titoli di partecipazione al capitale e disciplinare gli organi, l'organizzazione ed il funzionamento degli Enti.

2. Gli statuti e le relative modifiche vengono approvati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

3. Gli statuti degli Enti costituiti in forma di società per azioni e le relative modifiche sono approvati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.

Capo II

OPERAZIONI DI CREDITO FONDIARIO

Art. 4.

1. Il credito fondiario ha per oggetto:

a) la concessione di mutui, di durata non inferiore a cinque anni, garantiti da ipoteca di primo grado su immobili fino al 75 per cento del loro valore, ferme restando le disposizioni di legge che stabiliscono percentuali diverse. Sono considerate come garantite da ipoteca di primo grado le operazioni destinate al rimborso dei crediti già iscritti, quando per effetto di tale rimborso le operazioni vengono ad essere garantite da ipoteca di primo grado. Le operazioni possono essere perfezionate anche prima che si verifichi interamente la surrogazione nell'ipoteca o nel privilegio, iscritti a garanzia del credito rimborsato, purché sia costituita in deposito una somma sufficiente a garantire il rimborso della precedente passività e utilizzabile per il rimborso stesso;

b) la concessione di anticipazioni di durata superiore a diciotto mesi, garantite da ipoteca, alle stesse condizioni previste per i mutui alla lettera *a)*.

2. Non è di ostacolo alle operazioni di credito fondiario la precedenza di iscrizioni ipotecarie, ove il valore di esse, unito alla somma da mutuare o da concedere in anticipazione, non ecceda il 75 per cento del valore dell'immobile. Qualora le precedenti iscrizioni ipotecarie siano a favore dell'Ente concedente, il nuovo prestito può fare riferimento, anziché al valore di queste ultime, al capitale residuo del precedente mutuo.

Art. 5.

1. L'Ente stipula con il mutuatario un contratto destinato ad avere effetto dopo che, avvenuta la iscrizione dell'ipoteca ed eseguiti dal mutuatario e dall'eventuale datore di ipoteca i richiesti adempimenti, dal certificato del conservatore dei registri immobiliari non risulti la preesistenza di altre iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli. È fatto comunque salvo, nell'ipotesi di precedenti iscrizioni ipotecarie, il disposto dell'articolo 4, comma 2.

2. È data facoltà agli incaricati dell'Ente di eseguire ricerche sui registri catastali ed immobiliari e di rilevarne tutti i dati occorrenti al disimpegno dell'incarico loro affidato.

3. Accertata la condizione di cui al comma 1, l'avveramento della quale può anche risultare da dichiarazione notarile, l'Ente consegna al mutuatario la somma mutuata contro il rilascio di quietanza.

4. Sulla presentazione della quietanza di cui al comma 3, il conservatore dei registri immobiliari esegue, in margine alla iscrizione già presa, l'annotazione del pagamento della somma mutuata e della eventuale variazione nella misura degli interessi convenuta in relazione all'andamento del mercato finanziario. In tal caso l'ipoteca iscritta a favore dell'Ente fa collocare nello stesso grado gli interessi nella misura risultante dall'annotazione stessa.

5. In caso di edificio o complesso condominiale l'Ente consente, nell'atto di quietanza finale a saldo ed a richiesta del mutuatario, la suddivisione del mutuo in quote e, correlativamente, il frazionamento dell'ipoteca a garanzia.

6. Della suddivisione del mutuo e del frazionamento della ipoteca il conservatore dei registri immobiliari esegue annotazione a margine dell'iscrizione presa.

7. Agli effetti dei diritti di scritturato e degli emolumenti ipotecari, nonché dei compensi e dei diritti spettanti al notaio, gli atti e le formalità ipotecarie, anche di annotazione, si considerano come una sola stipula, una sola operazione sui registri immobiliari ed un solo certificato.

8. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà per la stipula degli atti relativi alle operazioni di cui alla presente legge.

9. I mutui fondiari concessi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, possono essere perfezionati anche con la stipulazione di un unico contratto; in tal caso le somme erogate sono costituite in deposito cauzionale presso gli Enti mutuanti finché non sia stata ad essi giustificata l'assenza di iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli all'ipoteca a garanzia del mutuo e siano adempiute le altre condizioni stabilite nel contratto.

Art. 6.

1. Il mutuatario può domandare la purgazione dell'immobile dai privilegi e dalle ipoteche, rimborsando ai creditori iscritti le somme loro dovute.

2. Le iscrizioni ipotecarie a favore dell'Ente sono comunque valide ed efficaci, nonostante il sopraggiunto fallimento, quando siano state prese almeno dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza.

3. Le iscrizioni ipotecarie medesime sono rinnovate nei termini e nei modi stabiliti dalla legge. L'Ente ha diritto, in ogni tempo, di conseguire la rinnovazione delle ipoteche.

4. Per gli effetti dell'articolo 2839 del codice civile e in deroga al disposto del numero 2) del secondo comma del detto articolo, l'Ente elegge il domicilio nel luogo della sua sede.

Art. 7.

1. Le spese per l'iscrizione, riduzione, frazionamento, rinnovazione e cancellazione di ipoteca sono a carico del debitore.

2. Sono parimenti a carico del debitore le spese:

a) di perizia e degli altri atti necessari relativamente a quanto disposto dall'articolo 8, comma 3;

b) di assicurazione degli immobili contro i danni da incendi di cui all'articolo 19, comma 1;

c) per la trattazione delle operazioni di cui alla presente legge e la stipula degli atti relativi.

Art. 8.

1. I debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo agli Enti un compenso, da stabilirsi contrattualmente, correlato al capitale restituito anticipatamente.

2. I debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del loro debito originario, hanno diritto ad una riduzione proporzionale della somma ipotecariamente iscritta. Le riduzioni parziali si effettuano con l'esibizione al conservatore dei registri immobiliari di una dichiarazione dell'Ente creditizio autenticata dal notaio.

3. I debitori hanno il diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati in favore dell'Ente quando, dai documenti da loro prodotti o da perizie, risulti che i rimanenti beni vincolati rappresentano la garanzia spettante all'Ente per le rimanenti somme dovute a norma di legge.

Capo III

OPERAZIONI DI CREDITO EDILIZIO

Art. 9.

1. Il credito edilizio ha per oggetto la concessione di mutui ed anticipazioni garantiti da ipoteca destinati alla costruzione, ricostruzione, riparazione, trasformazione, sopraelevazione e recupero di immobili.

2. Ai mutui ed anticipazioni si applica la normativa concernente le operazioni di credito fondiario, fatto salvo quanto previsto nel presente articolo.

3. L'ammontare di ciascun mutuo od anticipazione può raggiungere il 90 per cento del costo della costruzione, ivi compreso quello dell'area, o della spesa necessaria alla realizzazione della sopraelevazione, ricostruzione, riparazione, trasformazione e recupero di immobili.

4. Non è di ostacolo alle operazioni di credito edilizio la precedenza di iscrizioni ipotecarie, ove il valore di esse, unito alla somma da mutuare o da concedere in anticipazione, non ecceda la percentuale prevista dal comma 3. Qualora le precedenti iscrizioni ipotecarie siano a favore dell'Ente concedente, il nuovo prestito può fare riferimento, anziché al valore di queste ultime, al capitale residuo del precedente mutuo.

5. I mutui di cui al presente articolo possono essere erogati anche col sistema dei versamenti rateali durante il corso dei lavori, in base a stati di avanzamento debitamente controllati.

6. Nel caso che i lavori per i quali è concesso il mutuo siano ritardati o sospesi, gli Enti, secondo i criteri di cui all'articolo 8 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2063, possono provvedere alla vendita dell'edificio incompiuto, ovvero curarne il completamento per alienarlo successivamente.

Capo IV

OPERAZIONI DI CREDITO ALLE OPERE PUBBLICHE

Art. 10.

1. Il credito alle opere pubbliche ha per oggetto la concessione di mutui ed anticipazioni per la realizzazione di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità a favore di enti pubblici, dei loro consorzi, delle aziende autonome, delle società dagli stessi enti pubblici costituite, di imprese concessionarie delle opere e degli impianti predetti, nonché di soggetti privati.

2. Il requisito di opera pubblica o di pubblica utilità relativamente ai soggetti privati deve risultare da leggi o da provvedimenti di una pubblica amministrazione.

3. I mutui e le anticipazioni possono essere concessi fino all'intero importo della spesa necessaria per la realizzazione dell'opera o dell'impianto e sono erogabili anche con il sistema dei versamenti rateali in base a stati di avanzamento. A tali operazioni si applica, in quanto compatibile, la normativa concernente il credito fondiario.

4. I finanziamenti dovranno essere assistiti da una o più delle seguenti garanzie: prima ipoteca; cessione di annualità o contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e dei loro consorzi; altre garanzie ritenute idonee dagli Enti. Oltre che dalle suddette garanzie, i finanziamenti potranno essere assistiti da privilegio sulle opere e sugli impianti esistenti e futuri.

5. Il privilegio è costituito con la pubblicazione sul Foglio degli annunzi legali della provincia nella quale è o sarà situata ciascuna opera ed impianto, nonché in quella ove ha sede il soggetto proprietario dell'opera o dell'impianto da finanziare. Tale privilegio segue immediatamente quello indicato al numero 5) dell'articolo 2780 del codice civile, ma non pregiudica ogni altro diritto di prelazione di data anteriore a quella della pubblicazione anzidetta.

Capo V

OPERAZIONI DI PROVVISTA

Art. 11.

1. Le operazioni di credito di cui alla presente legge, oltre che con l'impiego dei fondi patrimoniali, possono essere effettuate con le somme ricavate dalle emissioni di obbligazioni, certificati di deposito e buoni fruttiferi e dalle altre forme di provvista consentite, nei limiti stabiliti dalle altre disposizioni regolanti la materia.

2. Alle emissioni obbligazionarie previste al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

3. L'ammontare delle obbligazioni è garantito, oltreché dai crediti nascenti dalle operazioni di finanziamento, anche dal patrimonio dell'Ente.

4. Le obbligazioni di cui al comma 1 possono essere al portatore o nominative, e queste anche con cedola al portatore. Le obbligazioni al portatore possono essere convertite in nominative, e viceversa, su richiesta e a spese rispettivamente del possessore e dell'intestatario.

5. L'Ente ha la facoltà di acquistare le proprie obbligazioni sul mercato.

6. Al rimborso delle obbligazioni si provvede in conformità al regolamento stabilito all'atto delle emissioni di ciascuna serie; nel caso di estrazione a sorte il rimborso è effettuato secondo le modalità di cui all'articolo 15.

7. L'Ente ha anche la facoltà di rimborsare anticipatamente le obbligazioni emesse qualora ciò sia espressamente previsto nell'ambito del regolamento di cui al comma 6.

8. Le firme sulle obbligazioni possono essere apposte con sistemi meccanici.

Art. 12.

1. Il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, può stabilire limiti quantitativi alla raccolta di risparmio mediante emissione di titoli.

Art. 13.

1. Le obbligazioni sono incluse tra i titoli ammessi di diritto alla quotazione in Borsa.

2. Le quotazioni delle obbligazioni sono effettuate al corso secco.

Art. 14.

1. Le obbligazioni possono essere ricevute in pegno per anticipazione da tutte le aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, e dai rispettivi istituti centrali di categoria.

2. I capitali che per legge, regolamento, contratto o disposizione testamentaria devono essere impiegati in prestiti ipotecari, in acquisti di immobili o altrimenti, possono essere investiti o convertiti in obbligazioni emesse dagli Enti.

3. I soggetti che, per legge o statuto, hanno l'obbligo di impiegare in titoli emessi o garantiti dallo Stato il loro patrimonio, in tutto o in parte, possono investire fino ad un quarto, rispettivamente del tutto o della parte, in obbligazioni emesse dagli Enti.

4. Le obbligazioni possono essere accettate per cauzione dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici per un valore ragguagliato ai nove decimi del prezzo medio di Borsa del semestre precedente se, al momento in cui la cauzione è prestata, il loro corso non è più basso.

Art. 15.

1. L'estrazione delle obbligazioni, prevista dall'articolo 11, comma 6, va effettuata alla presenza di un notaio almeno un mese prima della scadenza del termine di pagamento della cedola. L'estrazione è pubblica e di essa viene data notizia almeno dieci giorni prima nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. I numeri delle obbligazioni estratte devono essere pubblicati a cura dell'Ente emittente, entro trenta giorni dall'estrazione, in appositi bollettini da diffondere immediatamente presso gli enti incaricati del servizio delle obbligazioni e tenuti a disposizione del pubblico. Entro lo stesso termine si deve provvedere alla pubblicazione di appositi bollettini riportanti anche i numeri delle obbligazioni estratte precedentemente che non siano state presentate per il rimborso.

3. Le obbligazioni e le cedole annesse, rimborsate a seguito di estrazione a sorte o che per qualunque titolo cessano di avere valore, devono essere annullate.

4. Maturato il termine di prescrizione, le obbligazioni e le cedole anzidette devono essere distrutte.

5. La distruzione dei titoli obbligazionari e delle cedole può avvenire anche prima del termine di prescrizione qualora gli Enti provvedano, nel rispetto delle altre disposizioni regolanti la materia, alla loro riproduzione fotografica, che dovrà essere conservata fino alla scadenza del termine suddetto; tale possibilità è ammessa anche per le obbligazioni emesse in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge.

Capo VI

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 16.

1. Il pagamento di interessi, rate di ammortamento, compensi e rimborsi di capitale non può essere ritardato da alcuna opposizione.

2. Le somme dovute a tale titolo producono, di pieno diritto, interesse dal giorno della scadenza.

3. La misura degli interessi di mora da corrispondersi dai mutuatari viene fissata con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e resa pubblica in ciascun locale, aperto al pubblico, dell'Ente.

Art. 17.

1. Il pagamento ritardato oltre i trenta giorni di almeno due rate consecutive ripetuto per ulteriori due volte consente di applicare la condizione risolutiva nel caso di pagamento ritardato oltre i trenta giorni di una sola ulteriore rata.

2. Nei confronti dei debitori morosi a fronte dei prestiti concessi ai sensi della presente legge, continuano ad applicarsi tutte le disposizioni disciplinanti il procedimento esecutivo di cui ai titoli VII e VIII del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 18.

1. Gli Enti possono offrire mutui ed anticipazioni con rate a carico dei mutuatari sia costanti, sia variabili nel tempo.

2. Anche in deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, nel caso di mutui ed anticipazioni il cui capitale da rimborsare o il cui interesse siano soggetti a rivalutazione in applicazione di clausole di indicizzazione, il credito dell'Ente è garantito dall'ipoteca iscritta, fino a concorrenza dell'intero importo effettivamente dovuto, per effetto dell'applicazione delle suddette clausole, per capitale, interessi, spese ed accessori.

3. Per ottenere l'automaticità dell'adeguamento dell'ipoteca prevista dal comma 2, la nota di iscrizione di detta ipoteca deve contenere, anche senza altre successive formalità, l'indicazione che l'ammontare della somma iscritta si intende aumentato di pieno diritto dell'importo occorrente per la copertura di quanto previsto allo stesso comma 2.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono sempre applicabili, oltre che in caso di fallimento, anche in caso di procedure esecutive regolate da leggi speciali.

Art. 19.

1. Gli immobili da ipotecare a garanzia dei prestiti devono essere assicurati contro i danni dell'incendio. Il contratto di prestito deve contenere il vincolo a favore

dell'Ente, col conseguente diritto a percepire direttamente dall'assicuratore l'indennità da questi dovuta. Il vincolo deve essere espressamente accettato dall'assicuratore. L'Ente ha facoltà di ottenere che l'assicurazione sia stipulata a suo nome e che il pagamento del premio annuale sia eseguito per suo mezzo. In tal caso il premio di assicurazione è sommato all'ammontare della rata di ammortamento e versato con la medesima.

2. Le somme dovute dagli assicuratori per indennità di perdite o deterioramento sono versate all'Ente creditore ed imputate a totale o parziale estinzione del debito come pagamento anticipato.

3. Le indennità pagate dall'assicuratore con consenso dell'Ente e con le cautele che si ritenga opportuno adottare possono essere restituite ai debitori allo scopo di riparare i danni.

4. Le medesime disposizioni si estendono ad ogni altro ramo di assicurazione relativo agli immobili.

5. In caso di espropriazione per pubblico interesse o di servitù coattiva le indennità sono versate all'Ente creditore sino a concorrenza del suo credito, fatti salvi i diritti dei terzi.

6. In caso di espropriazione parziale per pubblico interesse, qualora la restante parte dell'immobile ipotecato sia sufficiente a garantire la somma residuale del mutuo, l'Ente deve consentire la sua continuazione senza che sia da esso riscossa e imputata a diminuzione del mutuo stesso la somma dovuta per indennità, tranne che per le rate scadute e non pagate.

Art. 20.

1. I libri ed i registri dell'Ente, qualora tenuti secondo le modalità stabilite dall'articolo 2710 del codice civile, come pure i loro estratti, possono fare prova in giudizio anche nei confronti dei creditori e dei terzi.

Art. 21.

1. Nel rispetto delle altre disposizioni e, in particolare, delle norme regolanti la sua attività, l'Ente ha facoltà, previa comunicazione al debitore da questi ricevuta con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, di cedere, *pro soluto*, i propri crediti e i relativi diritti e di rendersi cessionario di crediti.

2. Per effetto della cessione il credito deve ritenersi come se fosse stato direttamente stipulato con il cessionario.

Art. 22.

1. Anche in deroga a disposizioni di legge, per gli aumenti di capitale e dei fondi di dotazione degli Enti sono necessarie soltanto l'autorizzazione di cui all'articolo 44 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, e l'approvazione di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della presente legge. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 23.

1. Gli Enti possono detenere partecipazioni ed acquisire immobili nel rispetto delle altre disposizioni regolanti la materia.

2. Gli immobili dei quali l'Ente divenga cessionario o aggiudicatario a tutela dei propri diritti di credito devono essere venduti nel termine di dieci anni dall'acquisto.

3. Il prezzo di vendita degli immobili di cui al comma 2, sempre quando non si faccia luogo alla continuazione del mutuo, può essere convenuto in rate, purché pagabile nel termine di dieci anni dalla cessione o aggiudicazione, ovvero, in parte, mediante accensione di un mutuo presso l'Ente medesimo e, in parte, mediante rate pagabili nello stesso termine.

4. In tutti i casi nei quali l'aggiudicatario o l'acquirente possa beneficiare del mutuo esistente, nella misura consentita dalla legge, non è necessaria la costituzione di nuova ipoteca, intendendosi continuativa la garanzia ipotecaria e trasferiti nell'aggiudicatario o nell'acquirente gli obblighi dell'originario contraente.

Capo VII

UTILI E RISERVE

Art. 24.

1. L'Ente deve assegnare almeno il 10 per cento degli utili netti annuali alla formazione o all'aumento del fondo di riserva ordinaria fino a quando il fondo stesso non abbia raggiunto la metà del capitale versato o fondi equiparati.

2. Soddisfatto l'obbligo di cui al comma 1, può essere corrisposta agli azionisti o partecipanti una remunerazione sul capitale versato o fondi equiparati.

3. I fondi patrimoniali, ivi compresi i fondi di riserva, possono essere impiegati, oltre che per le operazioni previste dalla presente legge, in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, titoli emessi dagli istituti di credito speciale e conti correnti con la Banca d'Italia o con le aziende di credito con le quali gli Enti intrattengono rapporti di corrispondenza.

Capo VIII

VIGILANZA

Art. 25.

1. Agli Enti si applica l'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23.

2. Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ha facoltà di emanare provvedimenti di carattere generale, ovvero particolare, concernenti le operazioni e le altre attività degli Enti.

3. Le categorie di investimento previste dall'articolo 24, comma 3, la durata delle operazioni di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche, nonché le percentuali di credito concedibile, possono essere modificate con delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 26.

1. Gli enti creditizi, costituiti in forma di società per azioni, esercenti il credito a medio e a lungo termine possono essere autorizzati dalla Banca d'Italia, alle condizioni dalla stessa stabilite in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, a estendere l'oggetto sociale a forme di credito a medio e a lungo termine differenti da quelle già esercitate.

2. Le relative istanze si intendono accolte se non sono respinte, con provvedimento motivato, entro il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione alla Banca d'Italia; il predetto termine può essere sospeso in pendenza della richiesta da parte della Banca d'Italia di dati e notizie integrativi.

Capo IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 27.

1. Le operazioni di impiego e provvista già perfezionate dagli Enti e sezioni opere pubbliche e per le quali sia stato già stipulato il contratto alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere disciplinate dalle norme anteriori.

2. Le norme della presente legge saranno immediatamente applicabili alle nuove operazioni delle sezioni per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità: fino all'assorbimento delle sezioni stesse da parte degli Enti continueranno ad avere efficacia, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, e successive modificazioni e integrazioni.

3. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7.

4. Sono abrogate le leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, fatti salvi gli effetti connessi con la temporanea operatività delle sezioni opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità prevista dal comma 2.

5. Sono abrogati il primo comma dell'articolo 14 e l'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

6. È abrogato l'articolo 56 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141.

7. Agli Enti disciplinati dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

8. È abrogato l'articolo 2 della legge 17 agosto 1974, n. 397.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

Il testo dell'art. 18 del D.Lgs. n. 356/1990 (Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio è il seguente:

«Art. 18 (*Società bancarie operanti a medio e lungo termine*). — 1. Alle società bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1 aventi per oggetto la raccolta del risparmio a medio e lungo termine si applicano gli articoli 10 e 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23. Esse esercitano, oltre a quelle proprie degli enti originari, le altre attività a medio e lungo termine previste dagli statuti.

2. Nei confronti delle società per azioni aventi per oggetto la raccolta del risparmio a medio e lungo termine non trovano applicazione le norme di legge che limitano la competenza territoriale.

3. Nel rispetto dei principi determinati nel presente titolo il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ha facoltà di dettare con proprio decreto disposizioni di coordinamento per i casi in cui l'attività delle società bancarie risultanti sia regolamentata da diverse disposizioni in concorso tra di loro; in tali ipotesi può anche prevedersi che le operazioni relative a determinate attività abbiano separata evidenza contabile istituendo a tal fine apposite gestioni. Ove si renda necessaria la modifica di norme di legge riguardanti i diversi tipi di attività creditizia a medio e lungo termine, al fine di consentirne l'esercizio congiunto da parte di un ente creditizio, il Governo è autorizzato ad adottare regolamenti generali, su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, a norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari le norme vigenti saranno abrogate nei confronti degli enti interessati.

4. Le società per azioni aventi per oggetto la raccolta del risparmio a medio e lungo termine emettono obbligazioni, previo rilascio dell'approvazione di cui all'art. 44 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni. Alle emissioni obbligazionarie non si applicano gli articoli 2365, 2410, 2415, 2416, 2417, 2418 e 2419 del codice civile, né l'art. 21 della legge 4 giugno 1985, n. 281. Le obbligazioni sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa e sono stanziabili in anticipazione presso la Banca d'Italia.

5. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche alle società bancarie operanti a breve termine quando congiuntamente esercitino, a norma dell'art. 2, comma 2, il credito a medio e lungo termine. In tal caso le obbligazioni sono riferite all'attività a medio e lungo termine aventi speciale evidenza contabile».

— La legge n. 108/1950 reca «Creazione presso l'Istituto di credito fondiario delle Venezie - Verona - di una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità».

— La legge n. 238/1958 reca «Istituzione, presso gli enti esercenti di credito fondiario, di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità».

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 218/1990 (Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico) è il seguente:

«Art. 1 (*Fusioni, trasformazioni e conferimenti*). — 1. Gli enti creditizi pubblici iscritti nell'albo di cui all'articolo 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni o conferimenti, risultino comunque società per azioni operanti nel settore del credito, nel rispetto della distinzione tra enti che raccolgono risparmio a breve termine ed enti che hanno per oggetto la raccolta del risparmio a medio e lungo termine.

2. Alle operazioni di cui al comma 1 nonchè ai conferimenti dell'azienda, effettuati dai medesimi enti creditizi pubblici, in una o più società per azioni già iscritte nell'albo suddetto ovvero appositamente costituite anche con atto unilaterale e aventi per oggetto l'attività svolta dall'ente conferente o rami di essa, si applicano le norme fiscali di cui all'articolo 7.

3. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2, una volta deliberate dagli organi interni competenti in materia di modifiche statutarie, devono essere approvate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che deve accertarne la rispondenza alle esigenze di razionalizzazione del sistema creditizio».

— Il testo dell'art. 2, comma 1, dell'art. 3 e dell'art. 7 della citata legge n. 218/1990, è rispettivamente, il seguente:

«Art. 2 (*Modalità di attuazione*). — 1. Per la realizzazione delle operazioni di cui all'art. 1 il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme dirette a:

a) consentire agli enti creditizi pubblici di effettuare il conferimento dell'azienda, anche ripartendolo in più fasi, e di continuare eventualmente l'esercizio di attività residue. Le società per azioni di cui all'articolo 1 potranno proseguire, anche in via provvisoria, ed in vista del trasferimento dell'azienda o di un ramo di essa ad altra società, nelle attività svolte dall'ente conferente o trasformato;

b) regolare la conversione in azioni dei titoli emessi dagli enti creditizi prevedendo la convertibilità delle quote di partecipazione in azioni ordinarie, delle quote di risparmio in azioni di risparmio e la facoltà del titolare di quote di natura mista di optare per la conversione, anche in parte, in azioni di risparmio. A tal fine le società per azioni di cui all'art. 1, anche se non quotate in borsa, possono emettere azioni di risparmio ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216; ove non sopravvenga la quotazione in borsa, l'ammontare delle azioni di risparmio emesse in sede di conversione delle quote non potrà essere aumentato. I termini e le condizioni del concambio dovranno essere approvati dal Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa. Le assemblee delle società di cui all'art. 1 potranno provvedere ad ulteriori conversioni delle azioni di risparmio in azioni ordinarie;

c) disciplinare gli enti che hanno effettuato i conferimenti di cui all'art. 1 e specificamente quelli che hanno conferito l'intera azienda. Ferma restando la disciplina vigente in tema di organizzazione, lo statuto dovrà prevedere che oggetto dell'ente sia la gestione di partecipazioni bancarie e finanziarie, dirette e indirette, e che lo scopo si ispiri alle finalità originarie dell'ente. Lo statuto dovrà inoltre fissare i limiti per l'acquisto e la cessione di partecipazioni, prevedendo, in particolare, che la cessione di azioni delle società per azioni risultanti dai conferimenti dovrà essere approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora l'ente conferente perda il controllo della maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria della società conferitaria. Lo statuto potrà, infine, prevedere limitazioni all'erogazione degli utili, finalizzate alla costituzione di riserve utilizzabili anche per la sottoscrizione di aumenti di capitale;

d) introdurre una disciplina volta a garantire la permanenza del controllo diretto o indiretto di enti pubblici sulla maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria delle società per azioni di cui all'art. 1. In casi eccezionali, al fine di rafforzare il sistema creditizio italiano, la sua presenza internazionale, la sua dimensione patrimoniale, e di permettergli di raggiungere dimensioni che ne accrescano la capacità competitiva, per finalità di pubblico interesse, uno speciale regime autorizzatorio potrà consentire deroghe al suddetto principio subordinando le relative operazioni:

1) alla presenza, negli statuti degli enti creditizi interessati, di disposizioni volte a impedire che soggetti individuali o gruppi non bancari acquisiscano posizioni dominanti e comunque pregiudizievoli per l'indipendenza dell'ente creditizio;

2) al parere della Banca d'Italia, che provvede all'istruttoria;

3) all'approvazione del Consiglio dei Ministri, con comunicazione alle competenti commissioni parlamentari;

e) disciplinare le procedure per la vendita delle azioni al fine di assicurare trasparenza e congruità applicando ad essa le norme sulle offerte pubbliche per i collocamenti sul mercato».

«Art. 3 (*Rapporti di lavoro*). — 1. Ai dipendenti delle società per azioni di cui all'art. 1 continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di categoria o fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo aziendale.

2. Per i medesimi dipendenti sono fatti salvi i diritti quesiti, gli effetti di leggi speciali e quelli rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza.

3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore creditizio, norme dirette a disciplinare, secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, il trattamento previdenziale dei dipendenti in servizio e in quiescenza degli enti pubblici creditizi esclusi o esonerati dall'obbligo dell'iscrizione alla data di entrata in vigore della presente legge in quanto disciplinati, rispettivamente, dall'allegato *T* all'art. 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486, e dalla legge 20 febbraio 1958, n. 55. A tal fine le disposizioni delegate dovranno:

a) fissare procedure e modalità dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria. In particolare, dovrà essere previsto che i dipendenti attuali e futuri e quelli in quiescenza degli enti creditizi pubblici siano complessivamente iscritti ad una gestione speciale presso l'ente previdenziale, e che il regime contributivo attualmente a carico dei lavoratori possa essere modificato solo per via contrattuale. Per il personale in quiescenza dovrà essere previsto che la quota di pensione di pertinenza della gestione speciale, rispetto al trattamento complessivamente erogato, venga fissata mediante aliquote percentuali determinate secondo parametri medi di riferimento che tengano conto delle differenze esistenti. Al fine di evitare costi aggiuntivi per l'ente previdenziale, l'equilibrio finanziario di tale gestione dovrà essere garantito per i primi venti anni dai medesimi enti creditizi pubblici, ciascuno nella misura in cui abbia eventualmente contribuito negli anni al verificarsi del disavanzo;

b) prevedere che, a seguito di apposite convenzioni con l'ente previdenziale, il trattamento pensionistico continui ad essere erogato per il tramite delle suddette società o enti;

c) stabilire procedure e modalità con le quali i fondi pensione delle società od enti i cui dipendenti in servizio e in quiescenza non sono ricompresi nell'assicurazione obbligatoria si trasformino, mantenendo le attuali attività patrimoniali, in fondi integrativi gestiti secondo criteri di continuità, mediante modifiche statutarie ove siano dotati di autonoma personalità giuridica. Ai dipendenti in servizio ed in quiescenza degli enti creditizi pubblici assoggettati al regime esclusivo o esonerativo andranno garantite le disposizioni di miglior favore dei rispettivi fondi di previdenza ed un trattamento economico complessivo tra pensione della gestione speciale e pensione integrativa pari a quello in essere alla data di entrata in vigore della presente legge;

d) favorire eventuali mobilità interaziendali e fronteggiare situazioni di crisi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *d)*».

«Art. 7 *(Norme fiscali)* — 1. Per le fusioni, le trasformazioni e i conferimenti effettuati a norma dell'articolo 1 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano nella misura dell'uno per mille e sino ad un importo massimo non superiore a cento milioni di lire. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili i conferimenti non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

2. Agli effetti delle imposte sui redditi i conferimenti effettuati a norma dell'art. 1 non costituiscono realizzo di plusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. La eventuale differenza tra il valore delle azioni ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle predette imposte non concorre a formare il reddito dell'ente conferente fino a quando non sia stata realizzata o distribuita. I beni ricevuti dalla società sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai predetti fini e le relative quote di ammortamento sono ammesse in deduzione fino a concorrenza dell'originario costo non ammortizzato alla data del conferimento; non sono ammesse in deduzione quote di ammortamento del valore di avviamento iscritte nell'attivo del bilancio della società in dipendenza del conferimento. Ove, a seguito dei conferimenti, le aziende o le partecipazioni siano state iscritte in bilancio a valori superiori a quelli di cui al periodo precedente deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi apposito prospetto di riconciliazione tra i dati esposti nel bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti; con decreto del Ministro delle finanze si provvederà, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire le caratteristiche di tale prospetto. Nel caso di operazioni che nel loro complesso soddisfino le condizioni di cui all'art. 1, ripartite in più fasi ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *a)*, le disposizioni del presente comma si applicano anche ai conferimenti ed alle cessioni di azioni rivenienti dai conferimenti di azienda effettuati nell'ambito di un unitario programma approvato a norma dello stesso art. 1, per i quali permane il regime di sospensione d'imposta.

3. Nella determinazione del reddito imponibile delle aziende ed istituti di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, risultanti da operazioni di fusione, nonchè di quelli destinatari dei conferimenti, sempre che diano luogo a fenomeni di concentrazione, sono ammessi in deduzione per cinque anni consecutivi, a partire da quello in cui viene perfezionata l'operazione, gli accantonamenti effettuati ad una speciale riserva denominata con riferimento alla presente legge. Detti accantonamenti possono essere effettuati, nell'arco dei cinque anni, entro il limite massimo complessivo per l'intero quinquennio dell'1,2 per cento della differenza tra la consistenza degli impieghi e dei depositi con clientela risultanti dal bilancio dell'esercizio nel corso del quale sono state eseguite le operazioni e l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio del maggiore degli enti creditizi che hanno partecipato alla fusione ovvero alle operazioni di conferimento. L'accantonamento annuale non potrà comunque eccedere un terzo del limite massimo complessivo consentito per l'intero quinquennio. L'utilizzo e la distribuzione della speciale riserva sono disciplinati dalle norme contenute nell'art. 6, ultimo periodo del primo comma; e secondo comma, e nell'art. 8, secondo e terzo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72. Si applicano le norme di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come da ultimo modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, fermi restando i vincoli di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 11 della stessa legge n. 468 del 1978.

4. Alle operazioni di fusione tra gli enti creditizi aventi natura societaria, che siano autorizzate dalla Banca d'Italia secondo le direttive del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio vigenti all'atto delle deliberazioni, si applicano, per gli aspetti fiscali, anche le disposizioni di cui al comma 1.

5. Alle operazioni di conferimento effettuate da enti creditizi aventi natura societaria al fine di costituire un gruppo creditizio ai sensi dell'articolo 5 si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano agli atti di fusione, trasformazione e conferimento perfezionati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

— Per il titolo del D.Lgs. n. 356/1990 v. sopra. Il D.Lgs. n. 357/1990 reca: «Disposizioni sulla previdenza degli enti pubblici creditizi».

Note all'art. 2:

— Il D.P.R. n. 350/1985 reca: «Attuazione della direttiva, in data 12 dicembre 1979, del Consiglio delle Comunità europee numero 77/780 in materia creditizia, in applicazione della legge 5 marzo 1985, n. 74».

— Il testo dell'art. 21 della legge n. 281/1985 (Disposizioni sull'ordinamento della Commissione nazionale per le società e la borsa; norme per l'identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito; norme di attuazione delle direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio) è il seguente:

«Art. 21. — La costituzione di società per azioni e in accomandita per azioni con capitale superiore a dieci miliardi è soggetta, al solo fine di assicurare la stabilità del mercato dei valori mobiliari, all'autorizzazione del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia.

Sono altresì soggetti a detta autorizzazione gli aumenti di capitale non gratuiti e le emissioni di obbligazioni delle società stesse che, se pure deliberati o da effettuarsi in più riprese, superino nel complesso la somma di 10 miliardi di lire.

Il Ministro del tesoro può stabilire con proprio decreto motivato, l'ammontare massimo dell'emissione di azioni o di obbligazioni, ovvero negare l'autorizzazione medesima.

L'autorizzazione si intende rilasciata qualora il Ministro del tesoro non emani, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della richiesta, alcuno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi. Il termine è sospeso qualora vengano richiesti all'interessato notizie e dati integrativi e riprende a decorrere dalla data di ricezione degli stessi. La richiesta di notizie e di dati integrativi non può essere reiterata.

L'autorizzazione, espressa o tacita, del Ministro del tesoro è condizione per la omologazione da parte del tribunale.

Il notaio e gli amministratori, che non si attengono alle disposizioni del presente articolo, sono puniti con l'ammenda da un minimo di dieci milioni ad un massimo della metà del valore totale della operazione.

È abrogata la legge 3 maggio 1955, n. 428, e successive modificazioni.

Le disposizioni dettate dai commi precedenti entrano in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e si applicano alle operazioni per le quali la richiesta sia presentata successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Con propri decreti, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, il Ministro del tesoro determina le modalità di presentazione delle richieste di rilascio delle autorizzazioni previste dal presente articolo, gli elementi documentali e informativi a corredo delle stesse ed ogni altra modalità procedurale».

Nota all'art. 3:

— Il testo vigente dell'art. 28 del R.D.L. n. 375/1936 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia) è il seguente:

Art. 28. — Le aziende di credito indicate nell'art. 5 non possono costituirsi, né iniziare le operazioni, né istituire sedi, filiali, succursali, agenzie, dipendenze, recapiti (in appresso indicati complessivamente come «sedi e filiali») nel Regno, nelle Colonie e all'estero, se non abbiano ottenuto la autorizzazione dall'Ispettorato.

È in facoltà dell'Ispettorato di determinare l'ammontare del capitale o del fondo di dotazione minimo cui dovrà essere subordinata la costituzione di nuove aziende esercenti il credito.

Le formalità prescritte nell'art. 91 del codice di commercio per la legale costituzione delle società non possono eseguirsi relativamente alle aziende di credito che si costituiscono in tale forma, se non è esibito alle competenti autorità l'originale o la copia autentica della autorizzazione dell'Ispettorato.

Per le aziende di credito di cui all'art. 5, lett. *b)* costituite nella forma di società commerciali non possono parimenti eseguirsi le formalità prescritte dal codice di commercio in ordine alle modificazioni degli atti costitutivi e degli statuti, se non è esibito alle competenti autorità l'originale o la copia della comunicazione dell'Ispettorato che approva le anzidatte modificazioni.».

Le funzioni dell'Ispettorato sono attualmente attribuite alla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 2 del D.L.C.P.S. 17 luglio 1947, numero 691. Per le formalità di cui all'art. 91 del codice di commercio, v. ora artt. 2329 e 2330 cod. civ. 1942.

Nota all'art. 9:

— Il testo dell'art. 8 del R.D. n. 2063/1925 (Autorizzazione alla Società anonima istituto nazionale di credito edilizio, con sede in Roma, ad esercitare il credito edilizio) è il seguente:

«Art. 8. — Qualora, dopo la concessione del mutuo, i lavori di costruzione siano ritardati o sospesi per oltre trenta giorni, la Società potrà procedere alla messa in mora del mutuatario con diffida di cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno. Rimasto senza effetto il periodo di mora fissato nell'atto stesso, la Società potrà, previo accertamento con apposito verbale redatto alla presenza del mutuatario o, in sua assenza, di due testimoni nominati dal competente Tribunale, dello stato di consistenza dei lavori, mezzi d'opera ed approvviggionamenti, vendere all'asta pubblica il fabbricato incompiuto ovvero curarne essa stessa il compimento come se il contratto di mutuo avesse avuto il corso normale, provvedendo poi ugualmente nel più breve termine alla vendita dell'immobile all'asta pubblica. Se questa vendita non potrà essere subito effettuata, la Società potrà emettere cartelle fino ad un ammontare corrispondente alla somma anticipata per la costruzione, garantendole con prima ipoteca sull'immobile stesso.

In quanto il prezzo conseguito superi il credito complessivo della Società, l'eccedenza rimarrà devoluta alla Società medesima a titolo di penale nel limite massimo di un decimo dell'ammontare della somma già anticipata; l'ulteriore eccedenza sarà accreditata a favore del mutuatario fino alla concorrenza della somma da lui effettivamente investita nella costruzione e l'eventuale residuo rimarrà acquisito alla Società.

Nel caso di incapienza, sia per il credito complessivo della Società comprese le spese procedurali, sia per l'ammontare della penale, il mutuatario rimarrà obbligato personalmente per tutta la somma occorrente a raggiungere il complessivo credito dell'Istituto, ivi compresa la penale come sopra specificata».

Nota all'art. 11:

— Per il testo dell'art. 18 del D.L. n. 356/1990 v. la prima nota all'art. 1.

Nota all'art. 14:

— Il testo vigente dell'art. 5 del R.D.L. n. 375/1936 (già citato in nota all'art. 3) è il seguente:

«Art. 5. — Il controllo dell'Ispettorato sulla raccolta di risparmio a breve termine si attua in confronto:

a) degli Istituti di credito di diritto pubblico e delle Banche di interesse nazionale di cui all'art. 4;

b) delle Banche ed aziende di credito in genere, comunque costituite che raccolgono fra il pubblico depositi a vista o a breve termine, a risparmio, in conto corrente o sotto qualsiasi forma e denominazione, ivi comprese le Banche cooperative popolari;

c) delle filiali esistenti nel regno di aziende di credito straniere;

d) delle Casse di risparmio;

e) dei Monti di pegni;

f) delle Casse rurali ed agrarie.

Il controllo disposto dal presente articolo si attua secondo le norme contenute nel titolo V della presente legge.

Tutti gli istituti, enti e persone elencati nel presente articolo sono indicati in appresso complessivamente come "aziende di credito"».

Le funzioni dell'Ispettorato sono attualmente attribuite alla Banca d'Italia (v. anche nota all'art. 3). I «Monti di pegni» sono, ora, i Monti di credito su pegno (legge 10 maggio 1938, n. 745) e le «Casse rurali ed agrarie» sono, ora, le Casse rurali ed artigiane (R.D. 26 agosto 1937, n. 1708).

Nota all'art. 17:

— I titoli VII e VIII del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con d.P.R. n. 646/1905, contengono le seguenti disposizioni:

«*Titolo VII*

PROCEDIMENTO ESECUTIVO CONTRO I MUTUATARI MOROSI

Art. 38. — Il pagamento di interessi, annualità, compensi, diritti di finanza e rimborsi di capitali dovuti all'istituto non può essere ritardato da alcuna opposizione.

Le somme dovute per tali titoli, producono di pieno diritto, interesse dal giorno della scadenza.

Art. 39. — Nei contratti di credito fondiario intendesi stipulata la condizione risolutiva in caso di ritardato pagamento anche di una sola parte del credito scaduto; e l'istituto può chiedere esecutivamente il pagamento integrale di ogni somma ad esso dovuta.

Art. 40. — Per riscuotere le annualità l'istituto ha facoltà di procedere contro i debitori morosi coll'istessa procedura di cui si giova lo Stato per la riscossione delle imposte dirette, quanto alla esecuzione mobiliare.

Art. 41. — In caso di mora del debitore al pagamento delle semestralità, l'Istituto, prima di ogni atto di esecuzione, potrà, citato il debitore e, ove del caso, il terzo possessore avanti il presidente del tribunale, domandare di essere immesso nel possesso dell'immobile ipotecato.

Il presidente provvederà sulla domanda con ordinanza inappellabile e potrà abbreviare della metà il termine per la citazione.

Durante tale immissione in possesso, l'Istituto, nonostante sequestro o pignoramento che potessero sopravvenire da parte di altri creditori del mutuatario, percepirà le rendite ed i frutti, il cui ammontare, dedotte le spese di amministrazione ed i tributi pubblici, applicherà in estinzione delle semestralità maturate e che venissero a maturarsi, e delle spese.

Il conto sarà reso di anno in anno e, trattandosi di beni rustici, al fine dell'annata agraria.

L'immissione in possesso cesserà e sarà reso il conto, sia quando, ad istanza dell'Istituto o di altro creditore venga iniziata l'esecuzione sugli stessi immobili e venga nominato un sequestratario giudiziale, sia quando vengano estinti i debiti per semestralità arretrate e il debitore, citato l'Istituto davanti al Tribunale, ottenga la revoca dell'ordinanza emessa dal presidente.

Art. 42. — In caso di dichiarazione di fallimento di mutuatari del credito fondiario, il curatore è tenuto a versare all'Istituto creditore le rendite dei beni ipotecati a favore del medesimo, dedotte le spese di amministrazione ed i tributi pubblici, salvo l'obbligo all'istituto stesso della restituzione a chi di ragione in conformità del disposto dall'art. 55.

Le disposizioni delle leggi e dei regolamenti sul credito fondiario sono sempre applicabili anche in caso di fallimento del debitore per i beni ipotecati agli istituti di credito fondiario.

Art. 43. — Nel procedimento di espropriazione iniziato dagli istituti di credito fondiario, è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo.

Il precetto di pagamento è notificato al domicilio eletto nell'istrumento di mutuo, e, nel caso preveduto dal secondo capoverso dell'art. 20, al domicilio eletto dai successori o aventi causa del debitore. La medesima regola sarà seguita qualora non si fosse costituito procuratore per la notificazione di ogni altro atto o sentenza quand'anche contumaciale, e gli atti riguardanti la nomina del sequestratario giudiziale e la immissione in possesso.

Tali atti e sentenze, costituito il procuratore, saranno notificati al domicilio di questo.

Art. 44. — La richiesta che venisse fatta dall'istituto per ottenere nuova copia di titoli esecutivi, dei quali è argomento nell'art. 557 del codice di procedura civile, non è soggetta alla preventiva notificazione al debitore; ma il magistrato competente ne ordinerà la spedizione sulla semplice domanda dell'istituto medesimo.

Art. 45. — Notificato al debitore il precetto di pagamento, il presidente del Tribunale competente nel giudizio di espropriazione procede sulla istanza dell'istituto e mediante ordinanza alla nomina del sequestratario, preferendo la persona che gli sia proposta dall'istituto, purché la riconosca idonea.

Il presidente provvede egualmente sulla istanza degli interessati alla rimozione del sequestratario ed alla surrogazione di altro.

Previa citazione dell'istituto, il presidente revoca la nomina del sequestratario ed annulla gli effetti della immissione in possesso, quando siano estinti i debiti per semestralità arretrate, secondo l'ultimo alinea dell'art. 41.

Le ordinanze del presidente sono provvisoriamente esecutorie.

L'ordinanza di immissione in possesso del sequestratario si esegue con la notificazione di un unico atto contenente il precetto per il rilascio di un termine di giorni tre e l'avviso per la immissione nei due giorni successivi, fissando il giorno e l'ora in cui l'usciere si recherà sul luogo per l'esecuzione. La notificazione di tale atto al mutuatario vale citazione affinché esso possa trovarsi presente.

Art. 46. — Il privilegio stabilito nell'art. 1961 del codice civile viene esteso a tutte le somme che l'istituto, in seguito ad autorizzazione del Tribunale, direttamente o per mezzo del sequestratario anticipa per la conservazione dei beni.

Non ha luogo l'amministrazione giudiziaria e cessa, se già fosse ordinata, qualora gli immobili fossero affittati, ed il mutuatario avesse stipulata in favore dell'istituto che l'avesse accettata, la delegazione o cessione dei fitti.

In tal caso l'istituto potrà procedere contro l'affittuario moroso con la procedura speciale della legge stabilita in favore dello Stato per la riscossione delle imposte dirette, quanto alla esecuzione mobiliare.

Art. 47. — Le cessioni o liberazioni di fitti non scaduti per un termine maggiore di un anno, anche se trascritte, sono inefficaci dal giorno della trascrizione del precetto riguardo all'istituto avente ipoteca iscritta anteriormente alla data certa della cessione o liberazione.

Art. 48. — Quando occorre dare in affitto i fondi, l'autorizzazione sarà concessa dal presidente del Tribunale con ordinanza non impugnabile, e potrà essere data anche in modo generico sulla istanza del debitore, del creditore o del sequestratario, citato quello fra essi che non è unito alla istanza.

Il sequestratario riscuote le rendite e i frutti, il cui ammontare, dedotte le spese di amministrazione e i tributi pubblici, verserà nella cassa dell'istituto. Incombe lo stesso obbligo al sequestratario che si trovi già nominato sulla istanza di altro creditore.

Per la nomina, revoca e surrogazione del sequestratario si osserva la procedura degli incidenti.

Art. 49. — Le opposizioni al precetto, in qualunque tempo proposte, non sospendono il corso del giudizio, salvo che l'autorità giudiziaria ne ordini la sospensione.

L'istituto può domandare l'incanto, attribuendo agli immobili come prezzo venale quello che fosse stato ad essi attribuito nel contratto di prestito, ovvero il valore risultante dalla estimazione dei beni, sulla base dell'art. 663 del codice di procedura civile esclusa di regola la perizia.

Qualunque sia il metodo di valutazione prescelto, l'istituto non ha l'obbligo di sottostare all'offerta e alle conseguenze che ne derivano, secondo il predetto art. 663. Ove la vendita o la rivendita non avvenga, si procederà ad altro incanto nel modo stabilito nella seconda parte dell'art. 675 del codice medesimo.

Art. 50. — Nei giudizi di purgazione, se il prezzo stipulato o che si dichiarerà ai sensi dell'art. 2043, n. 3, del codice civile, è minore del credito dell'istituto e non viene fatto da altro creditore l'aumento del decimo, in conformità dell'art. 2045 del detto codice, l'istituto medesimo può fare istanza per l'incanto sul prezzo come sopra stipulato o dichiarato, senza obbligo di fare aumento del decimo e senza impegno alcuno, qualunque sia l'esito dell'incanto.

Art. 51. — Se la espropriazione si trovasse già iniziata da altri creditori, l'istituto avrà diritto di essere surrogato ai creditori esproprianti nel procedimento, quantunque non vi fosse motivo di negligenza. L'istituto ha facoltà di surrogarsi in una espropriazione dipendente da precetto anteriore, limitatamente ai beni da essi ipotecati, fermi gli atti già compiuti nel corso del giudizio. Esso non ha l'obbligo di comprendere nel suo giudizio di espropriazione la maggiore quantità di beni a cui si riferisca un posteriore precetto.

Tuttavia l'istituto ha l'obbligo di procedere anche per la maggiore quantità dei beni compresi nel precetto che dà luogo alla surrogazione od anche in un precetto posteriore, qualora i beni predetti e quelli da esso ipotecati, siano gravati cumulativamente da precedenti ipoteche eventuali, delle quali è parola nell'ultimo capoverso dell'art. 12.

Quando l'istituto che sostiene la procedura per l'esecuzione trascuri di continuarla, potrà chiedersi da altro creditore la surrogazione, a senso dell'art. 575 del codice di procedura civile.

Art. 52. — Il magistrato assegnerà sempre nell'interesse del credito fondiario, il termine minimo in tutti i casi nei quali il codice di procedura civile stabilisce un termine massimo ed uno minimo.

I termini della notificazione, pubblicazione ed inserzione del bando saranno ridotti alla metà.

Art. 53. — La sentenza che autorizza la vendita è sempre provvisoriamente eseguibile nonostante qualsiasi gravame.

Art. 54. — Le domande di separazione, le eccezioni di nullità e tutte le istanze incidentali, ancorché riguardino il giudizio di merito, compresa la eccezione di pagamento, non sospendono il corso del giudizio e la vendita, salvo il caso che la sospensione sia provvisoriamente ordinata dal Tribunale. Nondimeno, se la domanda è poi respinta dal tribunale, la sospensione ordinata non ha più effetto, sebbene la sentenza del tribunale venga impugnata.

Art. 55. — Il compratore degli immobili, nei venti giorni della vendita definitiva, dovrà pagare all'istituto, senza attendere il proseguimento della graduazione, quella parte del prezzo che corrisponde al credito dell'istituto in capitale, accessori e spese. In difetto di che vi sarà costretto con tutti i mezzi consentiti dalla legge e colla rivendita degli immobili, aggiudicatigli, a sue spese e rischio, salvo l'obbligo all'istituto stesso di restituire a chi di ragione quel tanto coi rispettivi interessi per cui, in conseguenza della graduazione, non risultasse utilmente collocato.

Il pagamento della parte del prezzo di cui sopra, dovrà eseguirsi parimenti all'aggiudicatario nei venti giorni dall'aggiudicazione, anche quando da altri creditori sia stato promosso il giudizio, senza bisogno che tale obbligo sia incluso nelle condizioni di vendita.

Art. 56. — Le disposizioni degli articoli 43, 45, 46, 48, 49, 50 e 51, sono applicabili anche nei giudizi di rivendita promossi dagli istituti di credito fondiario nel caso dell'art. 689 del codice di procedura civile.

Art. 57. — La procedura speciale stabilita con gli articoli precedenti è applicabile anche contro i deliberatari dei beni già ipotecati al credito fondiario.

L'acquirente di un immobile ipotecario al credito fondiario, che voglia procedere al giudizio di purgazione, deve pagare, nei venti giorni dall'acquisto definitivo, la parte del prezzo che corrisponda al credito dell'istituto.

Art. 58. — I privilegi processuali e di altra specie concessi dalla presente legge per le operazioni di credito fondiario, avranno effetto, anche quando i beni dati in ipoteca appartengano a province, a comuni o ad altri corpi morali.

Art. 59. — Tutti gli atti per il procedimento di esecuzione, a cominciare dal precetto, sono scritti su carta da bollo da cent. 50».

«*Titolo VIII*

AGGIUDICAZIONE DEGLI IMMOBILI IPOTECATI AL CREDITO FONDIARIO

Art. 60. — Dopo il terzo esperimento d'asta gli istituti possono chiedere al tribunale civile, in camera di consiglio, citati il debitore e i creditori iscritti, l'autorizzazione a vendere a trattative private i beni sottoposti a espropriazione e ad essi ipotecati per un prezzo non minore di quello in base al quale fu bandita l'ultima gara.

Il relativo provvedimento non può essere impugnato se non per nullità di forma, e la impugnazione non sospende la vendita.

Il prezzo ricavato dalla vendita è versato all'istituto, il quale preleverà l'importo del suo credito in conformità all'art. 55, tenendo in deposito la somma residuale agli effetti del giudizio di graduazione.

Anche alla vendita a trattative private è applicabile l'art. 64.

Gli aggiudicatari sono autorizzati a versare il prezzo spettante all'istituto fondiario in cartelle fondiarie dell'istituto mutuante al valore nominale, eccetto i casi nei quali il prestito sia stato eseguito in contanti.

Art. 61. — Nel caso di vendita per espropriazione forzata degli stabili ipotecati a garanzia di un mutuo fondiario, il deliberatario potrà profittare del mutuo concesso al debitore espropriato, purché nei quindici giorni da quello in cui sarà definitiva l'aggiudicazione, paghi le semestralità scadute, gli accessori e le spese, e purché il prezzo a cui gli fu deliberato il fondo sia superiore di due quinti al residuo credito dell'istituto mutuante o paghi la somma necessaria per ridurre il debito garantito sul fondo ai tre quinti del relativo prezzo.

Il deliberatario assume gli obblighi del primitivo concessionario.

Ove l'acquisitore non eserciti questa facoltà dovrà uniformarsi al disposto dell'art. 55, e saranno a lui applicabili le sanzioni di cui in detto articolo.

Art. 62. — Nel caso di più lotti e più aggiudicatari, se alcuno di questi intende approfittare del mutuo, l'istituto ha facoltà di consentirlo alle condizioni stabilite nell'articolo precedente, purché l'aggiudicatario paghi nei trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva le semestralità scadute, gli accessori e le spese in proporzione con la parte del mutuo che continua.

I diritti erariali saranno ripartiti in proporzione fra la parte del mutuo che viene estinta e quella che continua. Per la parte che viene estinta sarà riscosso il quarto dei diritti erariali.

Art. 63. — Gli istituti hanno facoltà di non computare, agli effetti del sorteggio semestrale, l'ammontare delle somme ricuperate in conto capitale nei procedimenti di espropriazione, quando i beni espropriati siano stati ad essi aggiudicati.

In tal caso gli istituti debbono ritirare dalla circolazione ed annullare tante cartelle, quante al valore nominale corrispondono al residuo capitale del mutuo.

Art. 64. — Quando l'istituto divenga deliberatario degli stabili ipotecati, potrà differire il rimborso della totalità del mutuo relativo, alla condizione che esso provveda al rimborso di altrettante cartelle, quante corrispondono alla differenza fra la somma mutuata ed i due quinti del prezzo di aggiudicazione, e con l'obbligo di completare gradualmente il detto rimborso con ammortamenti semestrali per la durata residuale del mutuo originario.

Nel caso di rivendita, il prezzo dovrà essere impiegato nella estinzione del debito ed ammortamento di un corrispondente numero di cartelle; e quando il prezzo stesso non sia sufficiente, l'istituto avrà l'obbligo di supplire alla differenza.

La facoltà attribuita al deliberatario dall'art. 61 potrà essere esercitata anche dal compratore dell'immobile aggiudicato all'istituto».

Note all'art. 22:

— Il testo vigente dell'art. 44 del R.D.L. n. 375/1936 (già citato in nota all'art. 3) è il seguente:

«Art. 44. — Gli istituti di cui all'art. 41 non possono procedere ad aumentare il loro capitale, né possono emettere obbligazioni senza la preventiva approvazione dell'Ispettorato, salva l'applicazione delle altre limitazioni disposte dalle leggi vigenti e dagli statuti che li regolano.

L'approvazione di cui al precedente comma non è richiesta per l'emissione di cartelle fondiarie da parte degli istituti debitamente autorizzati ad esercitare il credito fondiario».

Le funzioni dell'Ispettorato sono attualmente attribuite alla Banca d'Italia (v. anche nota all'art. 3).

— Per completezza si riporta, oltre il testo vigente dell'art. 4 della tariffa, parte prima (Atti soggetti a registrazione in termine fisso) allegata alle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. n. 131/1986, anche il testo vigente degli articoli 1 e 7 della tariffa medesima:

«Art. 1.

1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi 8%

Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli a titolo principale o di associazioni o società cooperative di cui agli articoli 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153 . . . . 15%

Se il trasferimento ha per oggetto immobili di interesse storico, artistico e archeologico soggetti alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sempreché l'acquirente non venga meno agli obblighi della loro conservazione e protezione 4%

Se il trasferimento avviene a favore dello Stato, ovvero a favore di enti pubblici territoriali o consorzi costituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di comunità montane. . . . . L. 100.000

Se il trasferimento ha per oggetto immobili situati all'estero o diritti reali di godimento sugli stessi . . L. 100.000

Art. 4.

1. Atti propri delle società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole:

a) costituzione e aumento del capitale o patrimonio:

1) con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su beni immobili, salvo il successivo n. 2) le stesse aliquote di cui all'art. 1

2) con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su fabbricati destinati specificamente all'esercizio di attività commerciali e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione nonché su aree destinate ad essere utilizzate per la costruzione dei suddetti fabbricati o come loro pertinenze, sempreché i fabbricati siano ultimati entro cinque anni dal conferimento e presentino le indicate caratteristiche. 4%

3) con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su aziende o su complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa 1%

4) con conferimento di proprietà o di diritto reale di godimento su autoveicoli . . . . le stesse imposte di cui al successivo art. 7

5) con conferimento di denaro, di beni mobili e di diritti diversi da quelli indicati nei numeri precedenti 1%

6) mediante conversione di obbligazioni in azioni o passaggio a capitale di riserve diverse da quelle costituite con soprapprezzi o con versamenti dei soci in conto capitale o a fondo perduto e da quelle iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria 1%

b) fusione tra società e analoghe operazioni poste in essere da enti diversi dalle società. 1%

c) altre modifiche statutarie, comprese le trasformazioni e le proroghe . . . . L. 100.000

d) assegnazione ai soci, associati o partecipanti:

1) se soggette all'imposta sul valore aggiunto o aventi per oggetto utili in denaro. . . . . L. 100.000

2) in ogni altro caso . . . . le stesse aliquote di cui alla lettera *a)*

e) regolarizzazione di società di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda, tra eredi che continuano in forma societaria l'esercizio dell'impresa 1%

f) operazioni di società ed enti esteri di cui all'art. 4 del testo unico 1%

Art. 7.

1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto:

a) motocicli di qualsiasi tipo, motocarrozzette e trattrici agricole . . . . L. 100.000

b) veicoli a motore destinati al trasporto di persone e al trasporto promiscuo di persone o cose:

1) fino a 8 CV	L.	100.000
2) da oltre 8 fino a 12 CV	»	120.000
3) da oltre 12 fino a 20 CV	»	140.000
4) da oltre 20 fino a 30 CV	»	180.000
5) da oltre 30 fino a 40 CV	»	220.000
6) oltre 40 CV	»	260.000

c) veicoli a motore destinati al trasporto di cose di portata:

1) fino a 7 quintali	L.	132.000
2) da oltre 7 fino a 15 quintali	»	192.000
3) da oltre 15 fino a 30 quintali	»	216.000
4) da oltre 30 fino a 45 quintali	»	252.000
5) da oltre 45 fino a 60 quintali	»	300.000
6) oltre 60 fino a 80 quintali	»	344.000
7) oltre 80 quintali	»	428.000

d) rimorchi di portata:

1) fino a 20 quintali	»	176.000
2) da oltre 20 fino a 50 quintali	»	236.000
3) oltre 50 quintali	»	300.000

e) rimorchi per trasporto di persone:

1) fino a 15 posti	L.	152.000
2) da 16 a 25 posti	»	168.000
3) da 26 a 40 posti	»	200.000
4) oltre i 40 posti	»	240.000

f) unità da diporto [lettera così modificata dall'art. 8, comma 3, D.L. 13 maggio 1991, n. 151, recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica, in corso di conversione in legge, *n.d.r.*]:

1) natanti:

a) fino a sei metri di lunghezza fuori tutto	L.	70.000
b) oltre sei metri di lunghezza fuori tutto.	»	140.000

2) imbarcazioni:

a) fino a otto metri di lunghezza fuori tutto	»	400.000
b) fino a dodici metri di lunghezza fuori tutto	»	600.000
c) fino a diciotto metri di lunghezza fuori tutto	»	800.000
d) oltre diciotto metri di lunghezza fuori tutto	»	1.000.000
3) navi	»	5.000.000».

Nota all'art. 25:

— Il testo dell'art. 14 della legge n. 23/1981 (Conferimenti al capitale e al fondo di dotazione di istituti ed enti di credito di diritto pubblico; modificazioni alla legge 11 aprile 1953, n. 298, concernente lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare; fusione per incorporazione dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità nel Consorzio di credito per le opere pubbliche) è il seguente:

«Art. 14. — Agli istituti o enti che hanno per oggetto la raccolta del risparmio a medio o a lungo termine si applicano le disposizioni dei titoli V, VI, VII e VIII del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito con la legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 32, 33 e 35.

Gli istituti ed enti suddetti dovranno attenersi alle istruzioni che la Banca d'Italia comunicherà, conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, relativamente alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche nonché ai criteri per limitare la concentrazione dei rischi.

La Banca d'Italia ha facoltà, nei confronti dei medesimi istituti ed enti, di ordinare la convocazione delle assemblee dei soci e degli enti partecipanti, nonché dei consigli di amministrazione e di altri organi amministrativi, quando lo ritenga necessario.

La Banca d'Italia ha inoltre facoltà di dare ai detti istituti ed enti le necessarie direttive nel caso in cui i loro debitori risultino in manifesto stato di inadempienza.

È abrogato l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370».

Nota all'art. 26:

— Per il titolo del D.P.R. n. 350/1985 v. nota all'art. 2.

Note all'art. 27:

— Per il titolo delle leggi n. 108/1950 e n. 238/1958 v. note all'art. 1.

— Il D.P.R. n. 7/1976 recava: «Norme relative alle emissioni obbligazionarie da parte degli enti di credito fondiario ed edilizio e delle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità e all'adeguamento del regime giuridico dell'organizzazione e dell'attività dei predetti enti e sezioni».

— Per il titolo delle leggi n. 108/1950 e n. 238/1958 v. nota all'art. 1.

— La legge n. 457/1978 reca: «Norme per l'edilizia residenziale» e disciplina, nell'ambito del titolo III (articoli 14-26), il credito fondiario. L'art. 14, di cui viene abrogato il primo comma, riguarda i «mutui edilizi»; l'art. 15 riguardava i «mutui indicizzati».

L'art. 56 del R.D.L. n. 375/1936 (citato in nota all'art. 3), disciplinava l'istituto della cessione dei diritti tra istituti di credito fondiario.

— Il testo dell'art. 17 del D.P.R. n. 601/1973 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) è il seguente:

«Art. 17 *(Imposta sostitutiva).* — Gli enti che effettuano le operazioni indicate negli articoli 15 e 16 sono tenuti a corrispondere, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, una imposta sostitutiva.

Per gli istituti di credito costituiti ai sensi dei decreti-legge 2 settembre 1919, n. 1627, 15 dicembre 1923, n. 3148, e 20 maggio 1924, n. 731, degli articoli 14 e 18 del decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, dei decreti-legge 13 novembre 1931, n. 1398, e 2 giugno 1946, n. 491, del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, della legge 22 giugno 1950, n. 445, dell'art. 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e delle leggi 12 marzo 1953, n. 208, 11 aprile 1953, n. 298, e 31 luglio 1957, n. 742, nonché per gli istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario in base al testo unico 16 luglio 1905, n. 646, per gli istituti soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 370, per le sezioni autonome opere pubbliche di cui alle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, e per la sezione interventi speciali di cui alle leggi 18 dicembre 1961, n. 1470, e 18 maggio 1973, n. 274, l'imposta sostitutiva comprende anche le imposte di bollo e di registro, le imposte ipotecarie e catastali e le tasse sulle concessioni governative sugli altri atti ed operazioni che detti istituti pongono in essere per il loro funzionamento e per lo svolgimento della loro attività, in conformità alle norme legislative o agli statuti che li reggono, salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 15 per gli atti giudiziari e le cambiali».

Gli articoli 15 e 16 sopracitati riguardano rispettivamente «operazioni di credito a medio e lungo termine» e «altre operazioni di credito» (esenzioni fiscali).

— L'art. 2 della legge n. 397/1974, recante norme per la determinazione dei tassi di interesse per i finanziamenti agevolati e del tasso di mora per i mutui fondiari, riguardava la misura degli interessi di mora a carico dei mutuatari.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2267):

Presentato dal Ministro del tesoro (CARLI) il 7 maggio 1990.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 24 maggio 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 8ª, 10ª e 13ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 18, 25 luglio 1990.

Esaminato in aula e approvato il 31 luglio 1990.

Camera dei deputati (atto n. 5053):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 21 settembre 1990, con pareri delle commissioni I, II, V e VIII.

Esaminato dalla VI commissione, in sede referente il 15, 17, 22 gennaio 1991, 6 febbraio 1991.

Assegnato nuovamente alla VI commissione, in sede legislativa, il 19 marzo 1991.

Esaminato dalla VI commissione, in sede legislativa, e approvato, con modificazioni, il 21 marzo 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2267/*B*):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede deliberante, il 10 aprile 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 23 aprile 1991 e approvato il 21 maggio 1991.

91G0218

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 aprile 1991.

Finanziamento del secondo trimestre 1991 delle spese di parte corrente del Fondo sanitario nazionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 51 della legge stessa, che prevede l'istituzione di un «Fondo sanitario nazionale» il cui importo viene stanziato, per la parte corrente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, per la parte in conto capitale, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833, il quale stabilisce che le somme di cui al Fondo sanitario nazionale vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) fra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionale e regionali e sulla base di indici e di standards, distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale;

Visto il decreto legislativo del 16 dicembre 1989, n. 418, con il quale sono state trasferite alla conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome le attribuzioni consultive del Consiglio sanitario nazionale;

Tenuto conto che la predetta conferenza Stato-regioni, in data 21 febbraio 1991, ha espresso parere favorevole sulla proposta del Ministro della sanità di ripartizione, fra le regioni e province autonome, del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, per il 1991;

Visto il primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale dispone, tra l'altro, che le assegnazioni trimestrali alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano da effettuarsi con decreti dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per la parte di rispettiva competenza, non possono superare un quarto degli stanziamenti previsti;

Visto il secondo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 663/1979, convertito nella legge n. 33/1980, il quale stabilisce che, fino a quando non sarà approvato il piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al comma precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto che il CIPE con delibera del 12 marzo 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 1991) ha determinato in L. 77.060.700.000.000 la quota annua 1991 da assegnare in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in quote trimestrali di L. 19.265.175.000.000;

Visto che il CIPE con la stessa delibera del 12 marzo 1991, ha determinato in L. 125.000.000.000 la quota annua 1991 da assegnare in favore dell'Associazione italiana della Croce rossa in quote trimestrali di L. 31.250.000.000;

Visto il proprio decreto n. 122455 del 21 marzo 1991, registrato alla Corte dei conti, con il quale è stato erogato per le necessità finanziarie del primo trimestre 1991 l'importo di L. 19.265.175.000.000 in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché quello di L. 31.250.000.000 in favore dell'Associazione italiana della Croce rossa;

Visto il quarto comma dell'art. 51 della legge n. 833/1978, modificato ed integrato dall'art. 6 della legge 7 agosto 1982, n. 526, con cui viene disposto che, in caso di mancato o ritardato invio ai Ministeri della sanità e del tesoro, da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, del rendiconto trimestrale di cui al terzo comma dell'art. 50 della stessa legge n. 833/1978, la quota di propria spettanza, deliberata dal CIPE, viene trasferita alle medesime in misura uguale alla corrispondente quota dell'esercizio precedente;

Preso atto che sono pervenuti i rendiconti del quarto trimestre 1990 da tutte le regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

Ritenuto necessario provvedere, per intanto, all'assegnazione ed all'erogazione, a titolo di acconto, per il secondo trimestre 1991, della somma complessiva di L. 19.265.175.000.000 in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e di L. 31.250.000.000 in favore dell'Associazione italiana della Croce rossa;

Visto il cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1991, che presenta la necessaria disponibilità sia in termini di competenza che di cassa;

Decreta:

Art. 1.

È assegnata, a titolo di acconto, per il secondo trimestre 1991, alle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano, la somma complessiva di L. 19.265.175.000.000 ripartita come appresso:

Regione Piemonte	L.	1.514.731.500.000
Regione Valle d'Aosta	»	29.763.250.000
Regione Lombardia	»	3.027.506.000.000

Provincia autonoma di Bolzano	L.	117.486.250.000
Provincia autonoma di Trento.	»	126.886.000.000
Regione Veneto	»	1.508.860.500.000
Regione Friuli-Venezia Giulia .	»	422.821.750.000
Regione Liguria	»	675.171.000.000
Regione Emilia-Romagna. . . .	»	1.473.634.250.000
Regione Toscana.	»	1.283.803.500.000
Regione Umbria	»	297.466.750.000
Regione Marche	»	497.082.500.000
Regione Lazio	»	1.855.252.500.000
Regione Abruzzo	»	424.672.750.000
Regione Molise	»	115.464.000.000
Regione Campania.	»	1.802.413.000.000
Regione Puglia.	»	1.277.932.500.000
Regione Basilicata	»	187.873.750.000
Regione Calabria	»	651.686.750.000
Regione Sicilia	»	1.476.350.750.000
Regione Sardegna	»	498.315.750.000
Totale . . .	L.	19.265.175.000.000

È assegnato, inoltre, in favore dell'Associazione italiana della Croce rossa l'importo di L. 31.250.000.000 per le necessità finanziarie del secondo trimestre 1991.

Art. 2.

È assunto l'impegno, a carico del cap. 5941 iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1991, per l'importo complessivo di L. 19.296.425.000.000, ai sensi del precedente art. 1.

Art. 3.

È autorizzato il versamento complessivo di lire 19.265.175.000.000 in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nella misura degli importi a fianco di ciascuna di esse indicati dal precedente art. 1.

È autorizzato, inoltre, il versamento di lire 31.250.000.000 in favore dell'Associazione italiana della Croce rossa di cui al precedente art. 1.

L'onere complessivo di L. 19.296.425.000.000 graverà sul cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1991
Registro n. 16. Tesoro, foglio n. 347

NOTE

Nota in lingua italiana:

Per l'atto amministrativo sopra riportato, che interessa la provincia autonoma di Bolzano, è pubblicato alla pagina 45 della presente *Gazzetta Ufficiale* l'avviso in lingua tedesca previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, mediante il quale si da notizia del Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige in cui è riportata la pubblicazione integrale in lingua tedesca dell'atto amministrativo in argomento.

Nota in lingua tedesca:

Der Hinweis in deutscher Sprache auf den obigen Verwaltungsakt gemäß Artikel 5 Abssätze 2 und 3 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, steht auf der Seite 45 dieser Ausgabe des Gesetzesanzeigers. Diesem Hinweis kann entnommen werden, in welcher Nummer des Amtsblattes der Region Trentino-Südtirol der genannte Verwaltungsakt vollinhaltlich in deutscher Sprache wiedergegeben wird.

91A2519

DECRETO 5 giugno 1991.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantaquattro giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Decreta:

Per il 14 giugno 1991 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantaquattro giorni con scadenza il 16 settembre 1991 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1991.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1990 citato nelle premesse. l'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di due miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1990.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 giugno 1991, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1991
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 135

91A2520

DECRETO 5 giugno 1991.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Decreta:

Per il 14 giugno 1991 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni con scadenza il 16 dicembre 1991 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1991.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1990 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di due miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1990, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 giugno 1991, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1991
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 136

91A2521

DECRETO 5 giugno 1991.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Decreta:

Per il 14 giugno 1991 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni con scadenza il 15 giugno 1992 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1992.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1990 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di due miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di

assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1990, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 giugno 1991, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1991
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 137

91A2522

DECRETO 5 giugno 1991.

Criteri applicativi in ordine alle partecipazioni al capitale di enti creditizi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche e integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato»;

Visto in particolare il titolo V della predetta legge n. 287/1990, che detta norme in materia di partecipazione al capitale di enti creditizi;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 20 marzo 1987 in materia di rapporti partecipativi al capitale degli enti creditizi e di fidi a soggetti collegati;

Visti la legge 30 luglio 1990, n. 218 e il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

Avuto presente che la disciplina in materia di assetti proprietari degli enti creditizi ha la finalità di salvaguardare l'autonomia della gestione bancaria, quale presupposto per l'efficiente allocazione delle risorse;

Considerata la necessità di impartire direttive volte ad assicurare l'indipendenza degli enti creditizi e la tutela degli interessi dei depositanti;

Vista la relazione con la quale la Banca d'Italia ha formulato proposte per l'applicazione dei principi contenuti nel titolo V della legge n. 287/1990;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del menzionato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

La Banca d'Italia, nell'esercizio dei poteri ad essa demandati dal titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287, si atterrà alle indicazioni e ai criteri generali di seguito specificati.

1. LA DISCIPLINA AUTORIZZATIVA.

1.1. *Ambito di applicazione.*

Ai sensi della legge n. 287/1990 rilevano, ai fini autorizzativi, le seguenti fattispecie:

a) acquisizione o sottoscrizione di azioni o quote dell'ente creditizio che comportano, tenuto conto delle azioni o quote già possedute, una partecipazione non di controllo superiore al 5% e non eccedente il 15% del capitale dell'ente medesimo;

b) acquisizione o sottoscrizione di azioni o quote dell'ente creditizio che comportano, tenuto conto delle azioni o quote già possedute, una partecipazione superiore al 15% del capitale ovvero il controllo dell'ente stesso, indipendentemente dall'entità dell'interessenza;

c) acquisizione o sottoscrizione di azioni o quote dell'ente creditizio che comportano, di per sé o unitamente a variazioni precedenti, un incremento o decremento superiore al 2% del capitale dell'ente creditizio, nei casi in cui la partecipazione già detenuta sia superiore al 5% del capitale dell'ente stesso.

Ai fini della definizione delle soglie autorizzative va tenuto conto di tutte le azioni o quote acquisite o sottoscritte aventi diritto al voto; nel calcolo della percentuale si computano quindi le azioni privilegiate, ma non quelle di risparmio.

L'ammontare della partecipazione va rapportato al capitale sottoscritto o al fondo di dotazione dell'ente creditizio quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni, esclusa la parte rappresentata da azioni o quote di risparmio.

Per le fattispecie sopra indicate, la partecipazione nel capitale dell'ente creditizio rileva quando la stessa sia acquisita in via diretta o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Ai fini della presente disciplina, il rapporto di controllo si considera esistente nei casi contemplati dall'art. 27, comma 2, della legge n. 287/1990. Con riferimento ai casi di controllo per patto di sindacato, sono da considerare rilevanti soltanto i patti di sindacato diretti negli enti creditizi; inoltre non sono da considerare controllanti i soggetti che controllano i partecipanti al patto. Resta fermo il controllo indiretto sulla banca autonomamente configurabile *ex* art. 2359 del codice civile.

In ogni caso, la Banca d'Italia potrà tener conto, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, degli eventuali accordi tra i soci sussistenti nella catena partecipativa.

1.2. *Divieto di autorizzazione.*

In relazione al disposto dell'art. 27, comma 6, della legge n. 287/1990, la Banca d'Italia non potrà rilasciare l'autorizzazione per le operazioni di cui al punto 1.1, lettera *b)*, qualora i partecipanti al capitale dell'ente creditizio siano soggetti diversi dagli enti creditizi o dagli enti e società finanziari, intendendosi per tali i soggetti che svolgono attività imprenditoriale, in forma individuale o associata, in settori non creditizi e non finanziari.

Le persone fisiche, quelle giuridiche nonché gli enti privi di personalità giuridica che non siano imprenditori commerciali sono esclusi dal divieto di autorizzazione.

Per definire l'appartenenza al settore finanziario, va fatto riferimento alla lista di attività indicate nell'art. 27, comma 1, del decreto legislativo n. 356 del 21 novembre 1990 che tiene conto delle indicazioni della seconda direttiva bancaria CEE n. 646/1989.

Gli enti o società che hanno per oggetto l'esercizio dell'attività assicurativa vanno assimilati, ai fini della presente disciplina, a quelli finanziari.

1.3. *Concessione delle autorizzazioni.*

Le autorizzazioni sono rilasciate dalla Banca d'Italia previa verifica delle seguenti condizioni:

sottoscrizione, da parte delle persone fisiche o dei legali rappresentanti delle persone giuridiche, di un protocollo di autonomia, secondo le modalità più avanti indicate (punto 2 del presente decreto), nel quale venga assunto l'impegno a non porre in essere comportamenti che contrastino con le esigenze di autonomia gestionale dell'ente creditizio partecipato;

possesso del requisito di onorabilità, secondo le previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, e successive modificazioni, da parte di coloro che ricoprono le cariche di amministratore, sindaco, direttore generale o liquidatore qualora la partecipazione sia assunta da società o enti.

Ai fini della concessione dell'autorizzazione, la Banca d'Italia valuta tutti gli elementi informativi trasmessi a corredo dell'istanza, tenendo altresì conto di eventuali collegamenti di carattere tecnico, organizzativo, finanziario e convenzionale del richiedente con altri soggetti, in modo da prevenire le ipotesi di influenza dominante che siano pregiudizievoli per l'autonomia gestionale e allocativa dell'ente creditizio.

Ai fini dell'individuazione delle ipotesi di influenza dominante, la Banca d'Italia potrà avvalersi delle presunzioni di cui all'art. 26, comma 2, del decreto legislativo n. 356 del 20 novembre 1990.

Per le richieste di autorizzazione relative a partecipazioni eccedenti il 15% o che comunque determinino il controllo dell'ente creditizio, la Banca d'Italia si atterrà ai seguenti criteri autorizzativi:

qualora il richiedente sia una società o ente finanziario, la Banca d'Italia verifica preliminarmente se l'oggetto sociale indicato dall'atto costitutivo e dallo statuto includa lo svolgimento di attività diverse da quella creditizia e finanziaria; in caso affermativo, essa può accordare l'autorizzazione solo qualora il soggetto richiedente provi che tali attività rappresentano una parte non rilevante delle proprie complessive attività e comunque non eccedono il 15% del totale, calcolato con le modalità che la Banca d'Italia stessa provvederà a stabilire;

qualora il richiedente sia una società o ente finanziario che detiene il controllo di una o più società operanti in settori diversi da quelli creditizio e finanziario, l'autorizzazione può essere rilasciata a condizione che il valore di tali partecipazioni costituisca una quota non rilevante e in ogni caso non eccedente il 15% del valore complessivo delle partecipazioni, anche non di controllo, facenti capo alla società o ente;

qualora il richiedente sia una persona fisica o giuridica, ovvero un ente privo di personalità giuridica che non svolge direttamente attività d'impresa, ma detiene il controllo di una o più società operanti in settori diversi da quello creditizio e finanziario, la Banca d'Italia, nell'esercizio dei poteri autorizzativi ad essa spettanti, considererà di regola sfavorevolmente le richieste di tali soggetti quando il valore di dette partecipazioni di controllo, posto in rapporto con quello complessivo delle partecipazioni dai medesimi detenute, ecceda la misura del 15%;

nell'ipotesi in cui il controllo dell'ente creditizio sia realizzato, attraverso un sindacato di voto, da parte di soggetti diversi dagli enti creditizi o enti e società finanziari, la Banca d'Italia, in relazione a quanto previsto dall'art. 27, comma 6, valuta se la partecipazione al sindacato di voto è determinante o meno ai fini indicati dalla legge, tenendo conto delle disposizioni che nei singoli casi formano oggetto del patto di sindacato stesso.

È demandata alla Banca d'Italia la facoltà di autorizzare in via generale i soci aderenti a sindacati di voto con quote non superiori all'1% del capitale sottoscritto o fondo di dotazione — esclusi i titoli di risparmio — dell'ente creditizio.

1.4. *Revoca e sospensione delle autorizzazioni.*

La Banca d'Italia ha facoltà di procedere alla revoca dell'autorizzazione qualora vengano meno o si modifichino i presupposti in base ai quali i provvedimenti autorizzativi sono stati assunti, in particolare allorché vengano a determinarsi situazioni alle quali si applichi il divieto di autorizzazione ai sensi dell'art. 27, comma 6.

Inoltre, tra i motivi di revoca rientrano:

l'assunzione di comportamenti oggettivamente comprovati volti a eludere la normativa;

la violazione di impegni contenuti nel protocollo di autonomia;

la trasmissione alla Banca d'Italia di informazioni e dati non corrispondenti al vero.

La sopensione dell'autorizzazione può essere disposta dalla Banca d'Italia quando venga accertata la temporanea insussistenza di uno o più dei requisiti richiesti per l'autorizzazione, il cui ripristino sia assicurato in tempi brevi dal soggetto interessato.

1.5. *Procedure autorizzative.*

I soggetti che abbiano acquisito o sottoscritto azioni o quote di un ente creditizio, nelle ipotesi in cui vi è obbligo di autorizzazione, non possono esercitare il diritto di voto inerente ai titoli stessi fino a quando non abbiano ottenuto l'autorizzazione della Banca d'Italia: ai sensi dell'art. 27, comma 5, della legge, è richiesta la preventiva autorizzazione dell'organo di vigilanza qualora l'operazione comporti l'assunzione del controllo dell'ente creditizio.

Le domande di autorizzazione devono essere inoltrate sollecitamente, utilizzando il modello che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. La Banca d'Italia, allo scopo di semplificare gli adempimenti procedurali, ha facoltà di stabilire specifiche modalità per la presentazione delle domande da parte dei soggetti appartenenti allo stesso gruppo di imprese.

Gli enti creditizi possono inoltrare le richieste di autorizzazione secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di vigilanza in materia di partecipazioni, sempreché le istanze stesse siano espressamente effettuate anche ai sensi e per gli effetti della normativa di cui al titolo V della legge.

1.6. *Partecipazioni esistenti alla data di entrata in vigore della legge.*

Per quanto riguarda le partecipazioni superiori al 5% e quelle che comportano il controllo dell'ente creditizio, esistenti alla data di entrata in vigore della legge, la Banca d'Italia eserciterà i poteri autorizzativi previsti dall'art. 27, comma 7, attenendosi ai seguenti criteri:

a) le partecipazioni assunte prima della data del 25 gennaio 1989 potranno essere mantenute, previa verifica da parte dell'organo di vigilanza che le stesse non abbiano comportato un pregiudizio o un'effettiva lesione dell'autonomia gestionale dell'ente partecipato;

b) le partecipazioni costituite prima della predetta data, che hanno superato i limiti di cui all'art. 27, comma 6, per acquisti successivi al 25 gennaio 1989, potranno essere autorizzate se detti acquisti consistono in atti di naturale consolidamento della partecipazione (ad esempio, fusione di due o più enti o società, esercizio del diritto di prelazione), sempreché non risulti che dalla partecipazione stessa sia derivato un pregiudizio per l'ente creditizio;

c) le partecipazioni costituite integralmente o incrementate in misura decisiva dopo il 25 gennaio 1989 dovranno essere valutate alla stregua di quelle acquisite dopo l'entrata in vigore della legge.

2. PROTOCOLLO DI AUTONOMIA.

Il protocollo di autonomia è una dichiarazione indirizzata alla Banca d'Italia che dovrà contenere l'impegno del soggetto dichiarante a:

non porre in essere, in virtù della propria partecipazione al capitale della banca, atti o comportamenti contrari alle esigenze di autonomia gestionale dell'ente partecipato nonché all'interesse dei depositanti;

non imporre all'ente creditizio partecipato, nell'ipotesi di instaurazione di rapporti contrattuali, condizioni sfavorevoli per l'ente medesimo;

far conoscere tempestivamente alla Banca d'Italia ogni successivo fatto o atto che modifichi le informazioni rese nonché ogni ulteriore circostanza significativa riguardante la propria partecipazione nell'ente creditizio;

aderire agli inviti che la Banca d'Italia, in linea con le direttive generali fissate dal Comitato del credito, rivolga agli azionisti in tema di autonomia gestionale degli enti creditizi;

assicurare che dati e notizie forniti siano conformi a verità.

La Banca d'Italia ha facoltà di richiedere, anche caso per caso, l'assunzione di ulteriori più specifici impegni da parte dei soggetti che rivestano una posizione rilevante nel capitale dell'ente creditizio.

La dichiarazione dovrà essere inoltrata alla Banca d'Italia a corredo della domanda di autorizzazione, nonché all'ente creditizio cui si riferisce la partecipazione; peraltro, qualora l'istanza riguardi successive variazioni che comportano un aumento o una diminuzione dell'interessenza superiore al due per cento del capitale dell'ente creditizio, la Banca d'Italia potrà consentire che i soggetti richiedenti si limitino a confermare la dichiarazione in precedenza rilasciata, sempreché a seguito di tali variazioni non siano mutate le condizioni e i presupposti relativi all'originaria autorizzazione.

3. CONFLITTI DI INTERESSE.

3.1. *Disciplina dei fidi agli azionisti rilevanti.*

Resta ferma per il momento la disciplina stabilita con delibera del Comitato del credito del 20 marzo 1987, salvi gli adeguamenti di seguito indicati resi necessari dalle disposizioni introdotte dal titolo V della legge n. 287/1990.

1) La disciplina in materia di fidi ad azionisti rilevanti è estesa agli istituti di credito speciale.

2) Per azionisti rilevanti si intendono:

le persone fisiche o giuridiche e le società di persone che direttamente o indirettamente partecipano nella misura indicata al successivo punto 3) al capitale degli enti creditizi;

le società direttamente o indirettamente controllate dai suddetti partecipanti al capitale.

Dal novero degli azionisti rilevanti restano esclusi gli enti pubblici che hanno effettuato il conferimento dell'intera azienda bancaria ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, per i quali i limiti di indebitamento sono oggetto di specifica disposizione statutaria approvata dalle autorità [art. 12, lettera *f)*, decreto legislativo n. 356/1990].

3) La quota di partecipazione al capitale atta ad individuare gli azionisti rilevanti viene stabilita dalla Banca d'Italia in misura superiore al 5%, ovvero,

indipendentemente da tale limite, qualora l'interessenza determini, a norma dell'art. 27, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il controllo dell'ente creditizio. Nell'ipotesi di partecipazione a patto di sindacato di voto avente per oggetto le azioni o quote dell'ente creditizio, si considerano azionisti rilevanti, oltre agli aderenti al patto con quote superiori al 5%, anche quelli con quote inferiori a tale soglia, purché tale partecipazione sia determinante per la formazione della maggioranza richiesta per le deliberazioni del sindacato stesso.

Per la determinazione della quota di partecipazione si fa riferimento a quanto indicato al punto 1.1 del presente decreto.

4) La concessione degli affidamenti da parte dell'ente creditizio e delle società bancarie e finanziarie da questo controllate in favore dell'intero raggruppamento dell'azionista rilevante deve essere contenuta nel limite del 20% del patrimonio.

La Banca d'Italia, con riferimento a peculiari caratteristiche strutturali o situazioni gestionali, ha facoltà di stabilire specifiche modalità di applicazione della disciplina, anche, per quanto concerne la determinazione dei limti alla concessione di fidi agli azionisti rilevanti.

Gli enti creditizi iscritti all'albo di cui all'art. 29, comma 1, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche e integrazioni, sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia, con le modalità da questa indicate, segnalazioni in ordine ai fidi in favore dei propri amministratori, sindaci, membri della Direzione generale e delle società ad essi facenti capo.

La Banca d'Italia impartisce istruzioni in ordine alle notizie che gli enti creditizi devono richiedere, ai fini dell'applicazione della presente disciplina, in occasione dell'istruttoria delle istanze di affidamento.

È demandata alla Banca d'Italia la facoltà di stabilire norme transitorie per consentire agli enti creditizi di ricondurre gli affidamenti già concessi entro i limiti previsti dalla presente disciplina.

3.2. *Conflitti di interesse relativamente ad altre attività bancarie.*

La Banca d'Italia dispone che, nei rapporti che hanno riguardo alle attività diverse da quella di erogazione del credito, gli enti creditizi non applichino, agli azionisti rilevanti, condizioni contrattuali più favorevoli rispetto a quelle praticate alla clientela per prestazioni equivalenti.

La Banca d'Italia emanerà le disposizioni applicative del presente decreto dandone comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 1991

Il Ministro: CARLI

91A2543

DECRETO 5 giugno 1991.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantatre e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 30 maggio 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Visti i decreti ministeriali del 20 maggio 1991 che hanno disposto per il 30 maggio 1991 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue centottantatre e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento.

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 31 dicembre 1990 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 maggio 1991;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 maggio 1991 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,19 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 94,61 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 89,55 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 96,97 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 94,17 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 88,80 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1991
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 138

91A2523

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 22 gennaio 1991.

Approvazione del coefficiente unitario di tassazione di terminale per l'anno 1991 per i voli nazionali ed i voli internazionali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
SENTITO
IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 5 maggio 1989, n. 160;

Considerato che ai sensi dell'art. 5, punto 4, della legge n. 160/89 occorre determinare il coefficiente unitario di tassazione di terminale per l'anno 1991 dividendo il costo che l'Azienda autonoma di assistenza al volo prevede di sostenere per tale anno per fornire i servizi di assistenza di terminale nel complesso degli aeroporti nei quali si

sviluppa singolarmente un traffico in unità di servizio non inferiore all'1,5% del totale delle unità di servizio fornite dall'Azienda nell'intera rete aeroportuale, per il numero totale delle unità di servizio di terminale che si prevede saranno prodotte;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge n. 385 del 15 dicembre 1990;

Considerato che in base ai dati forniti dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale è previsto in L. 116.294.475.726 il costo complessivo per il 1991 dei servizi di terminale negli aeroporti suddetti;

Considerato altresì che il numero complessivo delle unità di servizio di terminale previste per l'anno 1991 è pari a 42.103.956;

Viste le delibere n. 163 e n. 212 adottate dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo, rispettivamente, nelle sedute del 25 ottobre 1990 e 20 dicembre 1990 con le quali viene proposta la misura del coefficiente unitario di tassazione di terminale per l'anno 1991, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 160/89;

Considerato che ai sensi dell'art. 5, punto 7, della legge n. 160/89 per l'anno 1991 deve essere assicurata la copertura dell'80% del costo dei servizi di assistenza di terminale determinato così come previsto al punto 4 del citato art. 5;

Considerato che ai sensi dell'art. 5, punto 5, della legge n. 160/89 per i soli voli nazionali la tassa di terminale si applica nella misura ridotta del 50%;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 5, punto 9, della legge 5 maggio 1989, n. 160, è approvato il coefficiente unitario di tassazione di terminale per l'anno 1991 in L. 2.210 da ridurre del 50% per i soli voli nazionali.

Il presente decreto entrerà in vigore due mesi dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 1991

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Il Ministro del tesoro
CARLI

91A2539

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 maggio 1991.

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione, da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Milano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto che l'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, e come ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, stabilisce che:

a) le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, nonché di iscrizione di contestuali diritti reali, devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione;

b) le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata; per le private scritture formate all'estero il termine è elevato a centoventi giorni, ferma restando l'applicazione dell'art. 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere;

c) per l'omissione delle richieste di formalità entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica una soprattassa pari a quattro volte l'imposta erariale di trascrizione dovuta, da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico; la soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni suddette comporta l'applicazione di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello della avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alla normativa in materia di registro, in quanto compatibile;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Avuto presente, a tale riguardo, l'accordo intercorso tra il Ministero delle finanze e il Ministero di grazia e giustizia, in forza del quale ogni interruzione del servizio dipendente da motivi di forza maggiore deve essere

segnalata, su iniziativa dei rispettivi P.R.A., al procuratore generale della Repubblica, che, confermando l'evento interruttivo, ne darà comunicazione al Ministero delle finanze, per l'emissione di un decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, ricadenti sotto tale data, per i quali l'obbligo tributario deve essere assolto, comunque, entro il giorno successivo alla cessazione della causa ostativa;

Atteso che, il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Milano, con nota 25 gennaio 1991 ha segnalato l'irregolare funzionamento degli uffici del P.R.A. di Milano per astensione dal lavoro del personale nel giorno 24 gennaio 1991 e conseguentemente il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T.,

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale;

Decreta:

Viene accertata, nel giorno 24 gennaio 1991, la mancata riscossione della I.E.T. per le formalità che andavano eseguite entro tale data nonché il mancato versamento all'erario della imposta da effettuarsi nello stesso termine, presso gli uffici del P.R.A. di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 1991

Il Ministro: FORMICA

91A2540

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 marzo 1991.

Ridefinizione degli ambiti territoriali delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura nella regione Puglia.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante «norme sull'organizzazione del mercato del lavoro» e in particolare gli articoli 1 e 2;

Visto il proprio decreto dell'8 ottobre 1987, registrato dalla Corte dei conti il 12 novembre 1987 nel registro n. 11 Lavoro, foglio n. 4 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 12 dicembre 1987, con il quale si è provveduto a determinare l'assetto delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura nella regione Puglia;

Considerato che tale decreto è stato assunto in sede di prima attuazione della succitata legge, ai sensi del disposto del secondo periodo dell'ottavo comma dell'art. 1;

Considerato che l'esecuzione del predetto provvedimento ha evidenziato l'esigenza di modifiche ed aggiustamenti onde pervenire ad una più razionale articolazione territoriale degli uffici preposti alla gestione del mercato del lavoro, ai sensi del combinato disposto art. 1, commi 2 e 8, della legge succitata, che attribuisce al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di determinare le sezioni circoscrizionali per l'impiego e di definirne gli ambiti territoriali, tenendo conto delle caratteristiche locali del mercato del lavoro, delle articolazioni degli altri organi amministrativi e dei collegamenti sul territorio, così come evidenziati nel corso dell'esecuzione del primo decreto;

Considerato che gli ambiti territoriali delle sezioni circoscrizionali previste dal predetto decreto risultano, in taluni casi, estremamente vasti e quindi inidonei a soddisfare le esigenze dell'utenza;

Acquisiti i pareri resi, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della suddetta legge, dalla commissione regionale per l'impiego della Puglia, con delibera trasmessa dall'U.R.L.M.O. di Bari il 5 ottobre 1989 nota n. 20408, nonché con delibera n. 6 del 3 dicembre 1990, pareri concernenti l'istituzione di nuove sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura nella regione Puglia, nonché la definizione dei relativi ambiti territoriali e di quelli delle sezioni circoscrizionali preesistenti;

Visti gli atti istruttori e segnatamente quelli trasmessi dall'U.R.L.M.O. di Bari;

Considerati i disagi e le difficoltà verificatisi per l'utenza a causa dello sdoppiamento nelle sezioni circoscrizionali di Orta Nova, Cerignola, Castellaneta e Massafra delle competenze per il collocamento ordinario e per quello agricolo;

Ravvisata pertanto l'opportunità di trasformare le suddette sezioni circoscrizionali a competenze limitate in sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, con conseguente riduzione dei rispettivi ambiti territoriali;

Considerata la diversa connotazione economica e lavorativa dei bacini territoriali facenti capo alle sedi delle istituende sezioni circoscrizionali;

Considerati l'alto numero degli iscritti e il carico funzionale in alcune sezioni circoscrizionali, come quella di Bari, che hanno comportato notevoli difficoltà nella gestione del collocamento, sì da rendere necessaria l'istituzione di ulteriori circoscrizioni;

Ritenuto che l'istituzione di nuove sezioni circoscrizionali deve comportare una contestuale riduzione delle articolazioni sub-circoscrizionali, venendo meno, a seguito del riassetto circoscrizionale, la ragione stessa di un numero elevato di uffici recapiti/sezioni decentrate negli ambiti territoriali a cui la presente decretazione si riferisce;

Tenuto conto delle attuali condizioni socio-economiche del territorio, delle articolazioni territoriali delle altre strutture amministrative, nonché dello stato dei collegamenti e dei trasporti;

Ritenuto di dover soddisfare le esigenze rappresentate da svariati comuni in ordine ad opportuni spostamenti dei medesimi da una circoscrizione più lontana ad altra più facilmente raggiungibile;

Ritenuto di dover assicurare un migliore servizio all'utenza attraverso la creazione di nuove sezioni circoscrizionali e la ridefinizione dei confini di quelle esistenti;

Decreta:

Nella regione Puglia l'assetto delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, precedentemente stabilito con decreto ministeriale dell'8 ottobre 1987, è rideterminato e ridefinito come appresso:

Provincia di Bari:

n. 1 di Bari con sede a Bari, comprendente i comuni di: Bari, Bitritto, Modugno;

n. 2 di Bitonto, con sede a Bitonto, comprendente i comuni di: Bitonto, Binetto, Bitetto, Grumo Appula, Palo del Colle, Toritto;

n. 3 di Rutigliano, con sede a Rutigliano, comprendente i comuni di: Rutigliano, Capurso, Cellamare, Conversano, Noicattaro, Triggiano, Valenzano;

n. 4 di Molfetta, con sede a Molfetta, comprendente i comuni di: Molfetta, Bisceglie, Corato, Giovinazzo, Ruvo di Puglia, Terlizzi;

n. 5 di Gioia del Colle, con sede a Gioia del Colle, comprendente i comuni di: Gioia del Colle, Santeramo in Colle;

n. 6 di Altamura, con sede ad Altamura, comprendente i comuni di: Altamura, Gravina in Puglia, Poggiorsini;

n. 7 di Noci, con sede a Noci, comprendente i comuni di: Noci, Alberobello, Castellana Grotte, Locorotondo, Putignano, Turi;

n. 8 di Monopoli, con sede a Monopoli, comprendente i comuni di: Monopoli, Mola di Bari, Polignano a Mare;

n. 9 di Acquaviva delle Fonti, con sede ad Acquaviva delle Fonti, comprendente i comuni di: Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Casamassima, Cassano delle Murge, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari;

n. 10 di Barletta, con sede a Barletta, comprendente i comuni di: Barletta, Trani;

n. 11 di Andria, con sede ad Andria, comprendente i comuni di: Andria, Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola.

Provincia di Foggia:

n. 12 di Foggia, con sede a Foggia, comprendente i comuni di: Foggia, Bovino, Castelluccio Valmaggiore, Celle di San Vito, Deliceto, Faeto, Orsara di Puglia, Troia;

n. 13 di Ascoli Satriano, con sede ad Ascoli Satriano, comprendente i comuni di: Ascoli Satriano, Accadia, Anzano di Puglia, Candela, Castelluccio dei Sauri, Monteleone di Puglia, Panni, Rocchetta Sant'Antonio, Sant'Agata di Puglia;

n. 14 di Cerignola, con sede a Cerignola, comprendente i comuni di: Cerignola, Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli;

n. 15 di Orta Nova, con sede ad Orta Nova, comprendente i comuni di: Orta Nova, Carapelle, Ordona, Stornara, Stornarella;

n. 16 di Vieste, con sede a Vieste, comprendente i comuni di: Vieste, Carpino, Ischitella, Isole Tremiti, Peschici, Rodi Garganico, Vico del Gargano;

n. 17 di Lucera, con sede a Lucera, comprendente i comuni di: Lucera, Alberona, Biccari, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Motta Montecorvino, Pietramontecorvino, Roseto Valfortore, San Marco La Catola, Volturara Appula, Volturino;

n. 18 di Manfredonia, con sede a Manfredonia, comprendente i comuni di: Manfredonia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, San Giovanni Rotondo, Zapponeta;

n. 19 di San Severo, con sede a San Severo, comprendente i comuni di: San Severo, Chieuti, Rignano Garganico, San Marco in Lamis, San Paolo di Civitate, Serracapriola, Torremaggiore;

n. 20 di Sannicandro Garganico, con sede a Sannicandro Garganico, comprendente i comuni di: Sannicandro Garganico, Apricena, Cagnano Varano, Lesina, Poggio Imperiale.

Provincia di Taranto:

n. 21 di Taranto, con sede a Taranto, comprendente i comuni di: Taranto;

n. 22 di Manduria, con sede a Manduria, comprendente i comuni di: Manduria, Avetrana, Fragagnano, Lizzano, Maruggio, San Marzano di San Giuseppe, Sava, Torricella;

n. 23 di Grottaglie, con sede a Grottaglie, comprendente i comuni di: Grottaglie, Carosino, Faggiano, Leporano, Monteiasi, Montenesola, Monteparano, Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio Jonico;

n. 24 di Martina Franca, con sede a Martina Franca, comprendente i comuni di: Martina Franca, Crispiano;

n. 25 di Massafra, con sede a Massafra, comprendente i comuni di: Massafra, Mottola, Palagiano;

n. 26 di Castellaneta, con sede a Castellaneta, comprendente i comuni di: Castellaneta, Ginosa, Laterza, Palagianello.

Provincia di Brindisi:

n. 27 di Brindisi, con sede a Brindisi, comprendente i comuni di: Brindisi, Cellino San Marco, San Donaci, San Pietro Vernotico, Torchiarolo;

n. 28 di Ostuni, con sede a Ostuni, comprendente i comuni di: Ostuni, Carovigno, Cisternino, Fasano, San Vito dei Normanni;

n. 29 di Francavilla Fontana, con sede a Francavilla Fontana, comprendente i comuni di: Francavilla Fontana, Ceglie Messapico, Oria, San Michele Salentino, Villa Castelli;

n. 30 di Mesagne, con sede a Mesagne, comprendente i comuni di: Mesagne, Erchie, Latiano, San Pancrazio Salentino, Torre Santa Susanna.

Provincia di Lecce:

n. 31 di Lecce, con sede a Lecce, comprendente i comuni di: Lecce, Arnesano, Cavallino, Lequile, Lizzanello, Monteroni di Lecce, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama, Surbo;

n. 32 di Campi Salentina, con sede a Campi Salentina, comprendente i comuni di: Campi Salentina, Carmiano, Guagnano, Novoli, Salice Salentino, Squinzano, Trepuzzi, Veglie;

n. 33 di Maglie, con sede a Maglie, comprendente i comuni di: Maglie, Bagnolo del Salento, Cannole, Castrignano de' Greci, Corigliano d'Otranto, Cursi, Giurdignano, Melpignano, Muro Leccese, Otranto, Palmariggi, Scorrano;

n. 34 di Poggiardo, con sede a Poggiardo, comprendente i comuni di: Poggiardo, Andrano, Botrugno, Castro, Diso, Giuggianello, Minervino di Lecce, Nociglia, Ortelle, Sanarica, San Cassiano, Santa Cesarea Terme, Spongano, Surano, Uggiano la Chiesa;

n. 35 di Nardò, con sede a Nardò, comprendente i comuni di: Nardò, Copertino, Galatone, Leverano, Porto Cesareo;

n. 36 di Galatina, con sede a Galatina, comprendente i comuni di: Galatina, Aradeo, Collepasso, Cutrofiano, Neviano, Seclì, Sogliano Cavour, Soleto;

n. 37 di Gallipoli, con sede a Gallipoli, comprendente i comuni di: Gallipoli, Alezio, Sannicola, Taviano, Tuglie;

n. 38 di Casarano, con sede a Casarano, comprendente i comuni di: Casarano, Acquarica del Capo, Alliste, Matino, Melissano, Parabita, Presicce, Racale, Ruffano, Supersano, Taurisano, Ugento;

n. 39 di Tricase, con sede a Tricase, comprendente i comuni di: Tricase, Alessano, Castrignano del Capo, Corsano, Gagliano del Capo, Miggiano, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Patù, Salve, Specchia, Tiggiano;

n. 40 di Martano, con sede a Martano, comprendente i comuni di: Martano, Calimera, Caprarica di Lecce, Carpignano Salentino, Castri di Lecce, Martignano, Melendugno, Sternatia, Vernole, Zollino.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, 5 marzo 1991

p. *Il Ministro:* GRIPPO

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1991
Registro n. 3 Lavoro, foglio n. 209

91A2503

DECRETO 17 maggio 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa edile conselvana - Coop.va a r.l.», in Conselve, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria e dei successivi accertamenti eseguiti in data 5 dicembre 1990 nei confronti della società cooperativa «Cooperativa edile conselvana - Coop.va a r.l.», con sede in Conselve (Padova), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa:

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa edile conselvana - Coop.va a r.l.», con sede in Conselve (Padova), costituita per rogito notaio dott. Luciano Prosperi in data 19 novembre 1973, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Augusto Rossato, piazzale Stazione 7, Padova, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 1991

Il Ministro: MARINI

91A2541

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 27 maggio 1991.

Sostituzione dell'allegato n. 6 al decreto ministeriale 23 luglio 1990, n. 228, concernente l'applicazione del regime di corresponsabilità sui cereali.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto del 23 luglio 1990, n. 228, concernente l'applicazione del regime di corresponsabilità sui cereali ed in particolare l'art. 1, comma 4;

Vista la legge del 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, in particolare l'art. 4, comma 3;

Considerata la necessità di adeguare l'allegato n. 6 del precitato decreto ministeriale n. 228/90 a talune esigenze di ordine contabile rappresentate dalla Commissione CEE ai fini di una migliore organizzazione del servizio di rilevazione informatica dei dati relativi al versamento del prelievo di corresponsabilità sui cereali;

Decreta:

Art. 1.

1. Il modulo n. 6, di cui al decreto ministeriale n. 228/90, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione ed è applicabile dal 1° luglio 1991 per il mais ed il sorgo e dal 1° giugno 1991 per tutti gli altri cereali.

Roma, 27 maggio 1991

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1991
Registro n. 12 Agricoltura, foglio n. 224

ALLEGATO

CONTI CORRENTI POSTALI
Attestazione di un versamento o postagiro di L

Lire
sul C/C N **132019** intestato a
TESORERIA PROV.LE STATO - SEZ VITERBO
PRELIEVO CORRESPONSABILITÀ CEREALI

eseguito da
residente in

Titolare del C.C N
SPAZIO RISERVATO AI CORRENTISTI POSTALI

addi

BOLLO DELL UFFICIO P T

data progress

>10008770411320196<

CONTI CORRENTI POSTALI
Ricevuta di un versamento o postagiro di 1

Lire
sul C/C N **132019** intestato a
TESORERIA PROV.LE STATO - SEZ VITERBO
PRELIEVO CORRESPONSABILITÀ CEREALI

eseguito da
residente in

Titolare del C C N
SPAZIO RISERVATO AI CORRENTISTI POSTALI

addi

BOLLO DELL UFFICIO P T

CONTI CORRENTI POSTALI
Certificato di accreditamento di un versamento o postagiro di L

Lire
sul C/C N **132019** intestato a
TESORERIA PROV.LE STATO - SEZ VITERBO
PRELIEVO CORRESPONSABILITÀ CEREALI

eseguito da
residente in via

Titolare del C/C N
FIRMA
SPAZIO RISERVATO AI CORRENTISTI POSTALI

addi

BOLLO DELL UFFICIO P T

Importante non scrivere nella zona sottostante!

>10008770411320196<

MINISTERO DELL AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

1 PARTITA IVA O CODICE FISCALE

2 SIGLA PROVINCIA DI ACQUISTO DEL CEREALE

3 CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE ALLA QUALE SI RIFERISCE IL VERSAMENTO /

a A TITOLO DI PRELIEVO DI CORRESPONSABILITÀ SUI CEREALI

b A TITOLO DI INTERESSE PER RITARDATO VERSAMENTO DEL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITÀ

4 QUANTITÀ DI CEREALI ACQUISTATA quintali kg

IL PRESENTE BOLLETTINO È VALIDO ESCLUSIVAMENTE PER PRELIEVO DI CORRESPONSABILITÀ SUI CEREALI

DA ALLEGARE AL MODULO 2 DELLA DICHIARAZIONE DI ACQUISTO DEI CEREALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

1 PARTITA IVA O CODICE FISCALE

2 SIGLA PROVINCIA DI ACQUISTO DEL CEREALE

3 CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE ALLA QUALE SI RIFERISCE IL VERSAMENTO /

a A TITOLO DI PRELIEVO DI CORRESPONSABILITÀ SUI CEREALI

b A TITOLO DI INTERESSE PER RITARDATO VERSAMENTO DEL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITÀ

4 QUANTITÀ DI CEREALI ACQUISTATA quintali kg

IL PRESENTE BOLLETTINO È VALIDO ESCLUSIVAMENTE PER PRELIEVO DI CORRESPONSABILITÀ SUI CEREALI

IMPORTANTE non scrivere nella zona soprastante!

AVVERTENZE

Il presente modulo serve per effettuare versamenti dei quali si chiede, oltre la ricevuta, l'attestazione. Tali versamenti sono soggetti al prescritto diritto fisso oltre le normali tasse.

Per eseguire il versamento, il versante deve compilare in tutte le sue parti, a macchina o a mano, purché con inchiostro nero o nero-bluastro il presente bollettino (indicando con chiarezza il numero e la intestazione del conto ricevente qualora già non siano impressi a stampa).

NON SONO AMMESSI BOLLETTINI RECANTI CANCELLATURE, ABRASIONI O CORREZIONI.

A tergo del certificato di accreditamento e della attestazione è riservato lo spazio per l'indicazione della causale del versamento che è obbligatoria per i pagamenti a favore di Enti pubblici.

L'ufficio postale che accetta il versamento restituisce al versante le prime due parti del modulo (attestazione e ricevuta) debitamente bollate.

La ricevuta non è valida se non porta i bolli e gli estremi di accettazione impressi dall'Ufficio postale accettante.

La ricevuta del versamento in Conto Corrente Postale, in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso, ha valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito.

Qualora l'utente sia titolare di un Conto Corrente Postale può utilizzare il presente bollettino come POSTAGIRO indicando negli appositi spazi il numero del proprio c.c. apponendo la firma di traenza (che deve essere conforme a quella depositata) ed inviandolo al Centro Compartimentale Servizi Bancoposta presso il quale è acceso il conto in busta Mod CH 42 r AUT.

I postagiri hanno valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data di addebito al conto traente.

Autorizzazione Direzione Centrale Servizi
N DCSB/42/2863/16 del 18/6/1990

IPZS P Ass Salerno 3

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

1 PARTITA IVA O CODICE FISCALE

2 SIGLA PROVINCIA DI ACQUISTO DEL CEREALE

3 CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE ALLA QUALE SI RIFERISCE IL VERSAMENTO /

a A TITOLO DI PRELIEVO DI CORRESPONSABILITÀ SUI CEREALI

b A TITOLO DI INTERESSE PER RITARDATO VERSAMENTO DEL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITÀ

4 QUANTITÀ DI CEREALI ACQUISTATA quintali kg

IL PRESENTE BOLLETTINO È VALIDO ESCLUSIVAMENTE PER PRELIEVO DI CORRESPONSABILITÀ SUI CEREALI

Parte riservata al C C S B

91A2524

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 31 maggio 1991.

Costituzione del comitato di alta vigilanza presso il Dipartimento della protezione civile. (Decreto n. 9/040/20 EMER.).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1991, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1991, registro n. 83, foglio n. 23, con il quale viene nominato il Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto l'art. 8, comma primo, del contratto n. 138 REP in data 22 maggio 1991 stipulato dall'Ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile ed il Ministero della marina mercantile, con l'Associazione temporanea d'impresa (A.T.I.) E.N.I.-IRI e relativo alla messa in opera del progetto di rimozione dei complessivi danni ambientali provocati dall'affondamento della M/C Haven avvenuto nel golfo di Genova l'11 aprile 1991;

Considerato che il citato art. 8 del menzionato contratto prevede la istituzione presso il Dipartimento della protezione civile di un comitato di alta vigilanza con il compito di vigilare e controllare per l'amministrazione l'esatto adempimento di tutte le direttive e gli ordini impartiti dai Ministeri competenti, nonché controllare, ogni volta che lo ritenga opportuno, lo stato di efficienza dei mezzi, del personale e della gestione tecnica;

Atteso che, ai sensi del già menzionato art. 8 del contratto in argomento, detto comitato, nominato con decreto dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, è presieduto da un magistrato amministrativo ed è composto da nove esperti designati rispettivamente in numero di due dal Ministero della marina mercantile e dal Ministero dell'ambiente ed in numero di uno rispettivamente dal Dipartimento della protezione civile, dai Ministeri dell'interno, della difesa, della sanità, nonché dalla regione Liguria;

Viste le designazioni pervenute dalle summenzionate amministrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È costituito con effetto immediato il comitato di alta vigilanza di cui in premessa.

Art. 2.

Il comitato di cui all'art. 1 è composto come segue:

Presidente:

Piscitello dott. Calogero, consigliere di Stato capo di Gabinetto del Dipartimento della protezione civile.

Componenti - membri titolari:

pref. Aurelio Cozzani, del Ministero dell'interno;
cap. vasc. Manfredo Capozza, del Ministero della difesa;
prof. Rodolfo Paoletti, del Ministero della marina mercantile;
dott. Mario Gatta, del Ministero della marina mercantile;
dott. Nicola Sarti, del Ministerto della sanità;
dott. Corrado Clini, del Ministero dell'ambiente;
dott. Gianfranco Mascazzini, del Ministero dell'ambiente;
amm. Walter Turbini, del Dipartimento della protezione civile;
amm. Giuseppe Angrisano, della regione Liguria.

Componenti - membri supplenti:

ing. Arcangelo Sepe Monti, del Ministero dell'interno;
cap. vasc. (cp) Alfredo Fusco, del Ministero della difesa;
dott.ssa Marisa Marseglia, del Ministero della sanità;
dott. Sebastiano Serra, del Ministero dell'ambiente;
dott. Raffaele Ventresca, del Ministero dell'ambiente;
cap. freg. (cp) Roberto Patruno, del Dipartimento della protezione civile;
dott. Giovanni Garaventa, della regione Liguria.

Le funzioni di vice presidente sono svolte dal prefetto Aurelio Cozzani, mentre quelle di segreteria sono affidate alla prof.ssa Natalina Nico Fazio e alla dott.ssa Margherita Piccirilli, entrambe in servizio presso il Dipartimento della protezione civile.

Art. 3.

Alle sedute del comitato partecipa il capo del Centro operativo periferico per la difesa del mare (C.O.P.) di Genova.

Alle stesse sedute potranno essere invitati, in qualità di osservatori, esperti designati dagli assicuratori dell'armatore e del Fondo internazionale di indennizzazione per i danni causati dagli inquinamenti marini (ITOPF).

Art. 4.

Con successivo provvedimento sarà determinato il compenso per i membri del comitato e per i componenti la segreteria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 1991

Il Ministro: CAPRIA

91A2566

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 18 dicembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273 del 27 ottobre 1983, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1989 recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in medicina e chirurgia;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta del 29 ottobre 1990;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 16, 17 e 18, relativi al corso di laurea in medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

Art. 16. — La facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in:

a) medicina e chirurgia;
b) odontoiatria e protesi dentaria.

Titolo di ammissione ai corsi di laurea è quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA

Art. 17 *(Scopo, durata e articolazione del corso).* — La durata del corso di studi in medicina e chirurgia è di sei anni e comporta non meno di cinquemilacinquecento ore di attività didattico-formativa (teorica e teorico-pratica, comprensiva questa dell'attività pratica guidata, dell'attività seminariale e di quella tutoriale).

Fermo restando l'obbligo delle anzidette cinquemilacinquecento ore totali la facoltà ha la possibilità di modificare rispetto all'ordinamento tabellare la ripartizione delle ore di didattica tra le varie aree didattico-formative e pertanto anche la ripartizione tra il monte ore del primo triennio e quello del secondo ai sensi delle leggi 11 dicembre 1969, n. 910 e 30 novembre 1970, n. 924.

Il corso di studi è suddiviso in due cicli triennali per un totale di dodici semestri.

Lo studente alla fine del primo ciclo triennale deve dimostrare, attraverso le verifiche del profitto, di aver acquisito:

a) una solida cultura biologica con adeguate conoscenze di metodologia scientifica, ivi compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione dei fatti scientifici ed all'analisi dei dati;

b) una buona conoscenza di fisiopatologia umana e dei rapporti tra ambiente fisico e sociale dell'uomo e del suo stato di salute;

c) la comprensione delle cause e dei meccanismi delle fondamentali alterazioni delle funzioni biologiche nell'uomo.

Al termine del corso di laurea lo studente deve dimostrare, attraverso le verifiche di profitto, di possedere l'atteggiamento scientifico, le nozioni fondamentali, le capacità e l'esperienza sufficienti per eseguire l'esame di un paziente, effettuare esami di laboratorio, saper decidere sull'opportunità di esami o analisi speciali, essere in grado di stabilire misure terapeutiche (comprese le prime misure d'urgenza e le più semplici cure di pronto soccorso), formulare la probabile diagnosi delle malattie più comuni per frequenza o per rischio, essere in grado di comunicare con chiarezza ed umanità con pazienti e familiari, prendere misure preventive di tutela e promozione della salute, conoscere la normativa e la legislazione sanitaria e saper rispettare gli aspetti etici della medicina. Deve infine possedere le basi metodologiche e culturali per l'ulteriore specializzazione professionale e per la formazione permanente.

Art. 18.

A) AREE DIDATTICO-FORMATIVE, CORSI INTEGRATI, DISCIPLINE.

Ciascun ciclo triennale si articola in aree didattico-formative. Ogni area è definita:

a) dagli obiettivi didattico-formativi propri di ciascuna area;

b) dai corsi integrati che obbligatoriamente appartengono all'area e la caratterizzano;

c) dalle discipline proprie dei corsi integrati:

d) dal numero minimo di ore di didattica relative a ciascuna area.

Sono comunque irrinunciabili gli obiettivi didattico-formativi propri di ciascuna area ed il numero minimo di ore relativo a ciascuna area.

Le ore di didattica del corso di laurea comprendono l'attività didattica formale, l'attività didattica teorico-pratica e l'attività didattica integrativa.

L'attività didattica teorico-pratica dovrà rappresentare, in linea di massima, almeno un terzo dell'intero ammontare della didattica nel primo triennio e di due terzi di esso nel secondo triennio ed include l'attività tutoriale, l'attività pratica guidata (laboratorio, attività assistenziale e l'attività seminariale). L'attività tutoriale sarà effettuata mediante l'affidamento di piccoli gruppi di studenti a singoli docenti. L'attività didattica integrativa potrà essere svolta anche presso strutture e da personale del Servizio sanitario nazionale dopo stipula di apposite convenzioni.

L'insegnamento si svolge per corsi integrati. Essi sono organizzati per raggiungere gli obiettivi indicati nelle singole aree. Il corso integrato è impartito da uno o più docenti della stessa disciplina e/o di discipline affini. I corsi integrati, se non corrispondenti ad una singola specifica disciplina di stessa denominazione, non danno luogo a titolarietà dei docenti.

Le discipline corrispondono alla titolarietà dei docenti. Le discipline elencate nella tabella come afferenti ai vari corsi integrati non sono obbligatorie e pertanto non devono essere necessariamente tutte attivate. Il consiglio di facoltà, sentito il consiglio di corso di laurea, attiva le discipline necessarie per realizzare il corso integrato. Le discipline attivate concorrono necessariamente al corso integrato, nei limiti delle ore di didattica attribuite a ciascuna di esse dai consigli di corso di laurea e di facoltà per le rispettive competenze.

Il consiglio di corso di laurea annualmente registra la disponibilità dei professori di ruolo a svolgere corsi monografici di approfondimento nell'ambito dei corsi integrati. Tali corsi monografici, compresi nel monte ore destinato all'attività didattica teorico-pratica del corso integrato, vengono effettivamente attivati ove raggiungano un numero minimo di iscritti. Ogni studente può frequentare non oltre otto corsi monografici nell'intero corso di laurea, e non più di tre corsi monografici nell'ambito di ciascun corso integrato. La relativa verifica di profitto costituisce «credito» in relazione al corso integrato medesimo. I corsi monografici saranno valutati ai fini del punteggio previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982 e dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 per i concorsi di ammissione alle scuole di specializzazione. La valutazione corrisponde al voto di esame relativo al corso integrato ai quali afferisce il corso monografico.

B) ESAMI.

Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre per ciascuno dei corsi integrati previsti nello stesso semestre.

Gli esami sono sostenuti, di regola, nei mesi di febbraio e giugno-luglio e nel periodo 10 settembre-10 ottobre. Ciascuna sessione non può avere durata superiore a venti giorni. La sessione autunnale ed il prolungamento di essa nell'appello di febbraio sono riservati alle prove di recupero.

Le prove di esame possono essere orali e/o scritte con domande a risposta singola o multipla, con brevi elaborati o con soluzioni di problemi clinici. Nel determinare il voto di esame, il docente potrà avvalersi delle valutazioni di profitto *in itinere* durante lo svolgimento dei corsi. Il profitto realizzato nell'attività tutoriale dovrà essere necessariamente valutato nella verifica di profitto di ciascun corso integrato.

Il numero delle verifiche di profitto è fissato in dodici nel primo triennio ed in ventiquattro nel secondo triennio per un totale di trentasei nell'intero corso di laurea. Tale numero viene raggiunto accorpando per una verifica di profitto contestuale più corsi integrati dello stesso semestre. Il consiglio di corso di laurea ed il consiglio di facoltà, per le rispettive competenze, stabiliscono quali corsi integrati debbano dar luogo ad esami contestuali. Tali esami contestuali non potranno essere relativi a corsi integrati il cui svolgimento comporti nel semestre oltre duecentocinquanta ore di didattica.

Le commissioni di esame sono costituite dai docenti che hanno afferito al corso integrato; nel caso di verifiche di profitto contestuali il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico e dall'art. 42 del regolamento studenti.

Corso di lingua inglese con orientamento medico scientifico

Lo studente dovrà seguire il corso di «lingua inglese con orientamento medico scientifico» che l'Università attiverà tenendo conto che il corso stesso dovrà avere riferimento precipuo ai problemi inerenti al corso di laurea.

L'esame relativo, da svolgere mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo triennio.

Il corso di lingua inglese con orientamento medico scientifico fa parte integrante dell'ordinamento didattico universitario della facoltà di medicina e chirurgia.

Esame di laurea

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi integrati previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà per almeno cinquemilacinquecento ore di didattica e aver superato i relativi esami. Per le modalità di svolgimento dell'esame di laurea si applicano le disposizioni vigenti.

Tirocinio post-lauream

Per essere ammessi a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, i laureati in medicina e chirurgia devono aver compiuto, dopo il conseguimento della laurea, un tirocinio pratico continuativo presso cliniche universitarie o presso presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati aventi i requisiti di idoneità di cui al decreto interministeriale 9 novembre 1982, della durata di almeno sei mesi.

Il numero dei posti per tirocinanti presso le cliniche universitarie o presso i presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati, è fissato entro il 30 aprile di ogni anno, in relazione alla disponibilità di posti dichiarata dalle facoltà mediche, sentite le unità sanitarie locali e gli altri istituti ed enti aventi i prescritti requisiti di idoneità. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di iscrizione per lo svolgimento del tirocinio.

Durante il periodo di tirocinio i laureati in medicina e chirurgia sono autorizzati ad esercitare le attività necessarie per il conseguimento di un'adeguata preparazione professionale presso le cliniche ed i presidi presso cui si svolgerà il tirocinio.

Per svolgere detto tirocinio il laureato in medicina e chirurgia dovrà frequentare, per il periodo di tempo indicato, i seguenti reparti:

due mesi in medicina generale;
un mese in chirurgia generale;
un mese in ostetricia, ginecologia, pediatria;
un mese in pronto soccorso;
un mese in laboratorio.

Art. 18-*bis* ***(Programmazione annuale, piani di studio e ripartizione semestrale dei corsi integrati).***

A) PROGRAMMAZIONE ANNUALE, PIANI DI STUDIO.

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, il consiglio di corso di laurea e quello di facoltà, per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, stabiliscono le modalità del coordinamento didattico di ciascuna area didattico-formativae di ciascun corso integrato. Essi stabiliscono altresì:

a) la ripartizione delle ore di didattica tra i vari corsi integrati caratterizzanti ciascuna area;

b) la ripartizione delle ore di didattica tra i docenti afferenti alle varie discipline attivate in ciascun corso integrato.

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento generale universitario, tali ripartizioni saranno pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

I consigli di corso di laurea e quello di facoltà, per le rispettive competenze, debbono tener conto, nella programmazione delle attività didattiche, della necessità di raccordare la formazione del laureato in medicina e chirurgia alle esigenze del Servizio sanitario nazionale, secondo indirizzi formulati di intesa tra il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro della sanità. I predetti consigli sono tenuti a valutare criticamente con frequenza triennale in un'apposita relazione i risultati ottenuti nell'applicazione degli anzidetti indirizzi.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero di ore dei corsi relativo a ciascuna area didattico-formativa. Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla presente tabella.

Il consiglio di corso di laurea e il consiglio di facoltà per le rispettive competenze possono predisporre, all'inizio di ogni anno accademico, ai sensi delle leggi 11 ottobre 1969, n. 910 e 30 novembre 1970, n. 924, uno o più piani di studio alternativi a quello tabellare. In tali piani di studio possono essere esclusi anche, per motivate ragioni, alcuni corsi integrati, fino a un massimo di tre nell'intero corso di laurea. Qualora un corso integrato non fosse incluso in alcun piano di studio consigliato dalla facoltà esso potrà non essere attivato. Analoga possibilità è riservata allo studente fatte salve le limitazioni previste nel precedente comma.

Il consiglio di facoltà ed il consiglio di corso di laurea programmano annualmente, per le rispettive competenze la distribuzione del carico didattico fra i docenti ai sensi degli articoli 7, 9, 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

B) RIPARTIZIONE DEI CORSI INTEGRATI IN SEMESTRI.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, la didattica del corso di laurea in medicina e chirurgia è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno. Ciascun ciclo, di seguito indicato convenzionalmente quale «semestre», ha la durata minima di quattordici-quindici settimane. Di regola il primo «semestre» di attività didattica si svolge dal mese di ottobre a quello di gennaio incluso, il secondo «semestre» dal mese di marzo al mese di giugno incluso.

C) IMMATRICOLAZIONI.

Il consiglio di corso di laurea ed il consiglio di facoltà per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ogni anno accademico, indicano alle autorità accademiche dell'Ateneo il numero massimo degli studenti iscrivibili al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Tale indicazione verrà fornita sulla base del potenziale didattico a disposizione della facoltà, precisando le strutture a disposizione per il corretto svolgimento del corso di laurea.

Le autorità accademiche, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla facoltà, e sulla base della vigente normativa, adotteranno gli opportuni provvedimenti comunicandoli al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che ne valuterà la congruità nel quadro della programmazione universitaria nazionale.

Art. 18-*ter* (*Aree didattico-formative*).

AREE DEL PRIMO TRIENNIO

1) *Area della metodologia sperimentale applicata agli studi medici.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di applicare il metodo sperimentale allo studio dei fenomeni della vita, dimostrando di conoscere e di saper utilizzare i principi fondamentali della fisica, statistica, matematica, informatica, biologia e genetica relativi all'analisi qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici, con particolare riguardo a quelli fondamentali per le scienze mediche.

Corsi integrati:

fisica;
statistica e matematica;
biologia;
genetica.

Discipline:

fisica (corso integrato):
fisica;
fisica medica;

statistica e matematica (corso integrato):
statistica medica e biometria;
biomatematica;

biologia (corso integrato):
biologia cellulare;
biologia generale;
piscologia;

genetica (corso integrato):
genetica umana;
genetica generale applicata alle scienze biomediche.

Numero di ore: 350.

2) *Area della morfologia umana macroscopica, microscopica e ultrastrutturale.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di comprendere l'organizzazione strutturale del corpo umano, dal livello macroscopico a quello microscopico ed ultrastrutturale, ed i meccanismi attraverso i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo; deve altresì poter riconoscere le caratteristiche morfologiche essenziali dei tessuti, delle cellule e delle strutture sub-cellulari normali dell'organismo umano.

Corsi integrati:

istologia ed embriologia;
anatomia.

Discipline:

istologia ed embriologia (corso integrato):
istologia;
istochimica;
citologia;
citologia molecolare;
embriologia;

anatomia (corso integrato):
anatomia umana normale;
anatomia topografica;
anatomia clinica;
anatomia radiologica;
neuroanatomia.

Numero di ore: 400.

3) *Area della struttura, funzione e metabolismo delle molecole di interesse biologico.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso i fondamentali meccanismi dei fenomeni biologici normali a livello cellulare, sub-cellulare e molecolare; deve altresì essere in grado almeno di descrivere e spiegare i fondamenti delle principali metodologie di laboratorio capaci di verificare e quantizzare i fenomeni biologici di essenziale significato per le scienze mediche.

Corsi integrati:

chimica e propedeutica biochimica;
biochimica.

Discipline:

chimica e propedeutica biochimica (corso integrato):
chimica applicata alle scienze biomediche;
propedeutica biochimica;

biochimica (corso integrato):
chimica biologica;
enzimologia;
biologia molecolare;
biochimica cellulare;
biochimica sistematica umana;
biochimica applicata.

Numero di ore: 400.

4) *Area delle funzioni biologiche integrate: organi ed apparati umani.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso il funzionamento dei diversi organi del corpo umano, la loro dinamica integrazione negli apparati, i meccanismi generali di controllo delle funzioni di essi in condizioni normali, ed i principali reperti funzionali nell'uomo sano; deve inoltre dimostrare di possedere sia gli elementi per valutare i principali parametri fisiologici nell'uomo, sia i principi fondamentali della biofisica applicata alle scienze mediche e delle principali tecnologie e strumentazioni pertinenti allo sviluppo attuale delle scienze biomediche.

Corsi integrati:

fisiologia;
biofisica e tecnologie biomediche.

Discipline:

fisiologia (corso integrato):
fisiologia umana;
fisiologia della nutrizione;
neurofisiologia;
fisiologia applicata;
fisiologia dello sport;

biofisica e tecnologie biomediche (corso integrato):

biofisica;
informatica medica;
strumentazione biomedica;
tecnologie biomediche;
fisica sanitaria.

Numero di ore: 350.

5) *Area della patologia cellulare e molecolare, patologia delle funzioni biologiche integrate (raccordo biologico-clinico).*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso le cause determinanti ed i meccanismi patogenetici delle malattie dell'uomo, il rapporto tra microrganismi e ospiti nelle malattie da infezione, nonché l'etiopatogenesi delle alterazioni fondamentali delle strutture, delle funzioni e dei meccanismi di controllo ai vari livelli di integrazione.

Corsi integrati:

patologia generale;
immunologia;
fisiopatologia generale ed applicata;
microbiologia.

Discipline:

patologia generale (corso integrato):

patologia generale;
citopatologia;
patologia molecolare;
oncologia;
patologia genetica;

immunologia (corso integrato):

immunologia;
immunoematologia;
immunopatologia;

fisiopatologia generale ed applicata (corso integrato):

patologia generale;
fisiopatologia generale;
fisiopatologia clinica;
fisiopatologia endocrina e del metabolismo;

microbiologia (corso integrato):

microbiologia;
micologia medica;
virologia;
parassitologia.

Numero di ore: 600.

6) *«Tirocinio elettivo» di ricerca sperimentale o di frequenza in strutture sanitarie.*

Obiettivi:

lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito alcuni dei principi fondamentali della ricerca scientifica anche bibliografica. In particolare dovrà essere capace di:

a) disegnare un esperimento atto a fornire una risposta ad un interrogativo biologico in un campo a sua scelta;

b) condurre direttamente (o almeno in collaborazione) le operazioni previste dal disegno dell'esperimento;

c) interpretare criticamente i risultati sperimentali ottenuti.

Lo studente — ove venga deliberato dal consiglio di corso di laurea (o di facoltà) — può in alternativa frequentare reparti di degenza o strutture ambulatoriali.

Contenuti tematici:

frequenza in istituto o dipartimento, con finalità dirette alla ricerca scientifica. Approccio alla ricerca, sia di laboratorio che bibliografica, in disciplina del primo o del secondo triennio rivolta all'acquisizione delle metodologie proprie della ricerca sperimentale in quanto utili per l'esercizio della professione medica. La facoltà può sostituire per tutti gli studenti o per parte di essi, il tirocinio elettivo di ricerca sperimentale con un periodo di frequenza in reparto di degenza o altro servizio assistenziale finalizzata all'apprendimento della metodologia dell'approccio al malato.

Numero di ore: 100 (da documentare a cura dell'istituto o dipartimento).

AREE DEL SECONDO TRIENNIO

7) *Area della metodologia dell'approccio clinico, terapeutico, preventivo e riabilitativo.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di:

a) realizzare una comunicazione adeguata con il paziente;

b) rilevare e comprendere il significato delle alterazioni dei reperti fisici e funzionali nell'uomo;

c) valutare criticamente sia il valore delle metodologie pertinenti alla medicina di laboratorio, sia il significato dei dati da essa ottenibili relativi alle condizioni patologiche dell'uomo.

Corsi integrati:

medicina di laboratorio;
metodologia clinica.

Discipline:

medicina di laboratorio (corso integrato):

biochimica clinica;
patologia clinica;
microbiologia clinica;
semeiotica funzionale e strumentale;

metodologia clinica (corso integrato):

semeiotica e metodologia medica;
semeiotica e metodologia chirurgica;
psicologia medica;
storia della medicina;
metodologia epidemiologica e igiene;
metodologia epidemiologica clinica.

Numero di ore: 300.

8) *Area della patologia sistematica ed integrata medico-chirurgica.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di identificare, integrando le informazioni derivanti dallo studio clinico nosografico e fisiopatologico, gli elementi caratteristici delle varie malattie e delle alterazioni d'organo e d'apparato.

Corsi integrati:

anatomia patologica I (propedeutica e sistematica);
malattie dell'apparato digerente;
malattie dell'apparato respiratorio;
malattie dell'apparato cardiovascolare;
malattie del rene e delle vie urinarie;
malattie del sistema endocrino e del metabolismo;
malattie del sangue e degli organi emopoietici;
malattie del sistema immunitario e reumatologia;
malattie infettive;
medicina interna e chirurgia generale.

Discipline:

anatomia patologica I (propedeutica e sistematica) (corso integrato):

anatomia ed istologia patologica;
morfologia dei tumori;

malattie dell'apparato digerente (corso integrato):

gastroenterologia;
chirurgia dell'apparato digerente;
chirurgia generale;

malattie dell'apparato respiratorio (corso integrato):

malattie dell'apparato respiratorio;
fisiopatologia respiratoria;
chirurgia toracica;

malattie dell'apparato cardiovascolare (corso integrato):

cardiologia;
cardiochirurgia;
chirurgia vascolare;
angiologia;

malattie del rene e delle vie urinarie (corso integrato):

nefrologia;
urologia;

malattie del sistema endocrino e del metabolismo (corso integrato):

endocrinologia;
malattie del metabolismo;
endocrinochirurgia;

malattie del sangue e degli organi emopoietici (corso integrato):

ematologia;

malattie del sistema immunitario e reumatologia (corso integrato):

immunologia clinica e allergologia;
reumatologia.

malattie infettive (corso integrato):

malattie infettive;
malattie tropicali;
parassitologia clinica;

medicina interna e chirurgia generale (corso integrato):

medicina interna I;
chirurgia generale I.

Numero di ore: 875.

9) *Area delle scienze del comportamento umano.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di analizzare e comprendere il comportamento della persona umana in relazione ai problemi di salute e di malattia e:

a) riconoscere le alterazioni comportamentali e psichiche;

b) spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;

c) indicarne gli indirizzi terapeutici di prevenzione e assistenziali.

Corsi integrati:

psichiatria e psicologia clinica.

Discipline:

psichiatria e psicologia clinica (corso integrato):

psichiatria;
psicoterapia;
psicologia clinica;
igiene mentale.

Numero di ore: 125.

10) *Area delle scienze neurologiche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di:

a) riconoscere, mediante lo studio fisiopatologico e clinico, le alterazioni del sistema nervoso;

b) spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;

c) indicarne gli indirizzi terapeutici.

Corsi integrati:

malattie del sistema nervoso.

Discipline:

malattie del sistema nervoso (corso integrato):

neurologia;
neurofisiopatologia;
neurochirurgia;
neuroradiologia;
riabilitazione neurologica.

Numero di ore: 100.

11) *Area delle specialità medico-chirurgiche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di:

a) riconoscere ed eventualmente diagnosticare le più frequenti forme di patologia oculare, dell'orecchio, del naso, della faringe e della laringe, del cavo orale e del complesso facciale, della cute e dell'apparato locomotore;

b) dimostrare di conoscere i principi terapeutici fondamentali anche in relazione ad altri sistemi o apparati.

Corsi integrati:

malattie odontostomatologiche e del cavo orale;
malattie dell'apparato visivo;
malattie dell'apparato locomotore;
malattie otorinolaringoiatriche;
malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica.

Discipline:

malattie odontostomatologiche (corso integrato):

odontostomatologia;
chirurgia maxillo-facciale;

malattie dell'apparato visivo (corso integrato):

oftalmologia;
ottica fisiopatologica;

malattie dell'apparato locomotore (corso integrato):

ortopedia e traumatologia;
chirurgia della mano;
medicina fisica e riabilitazione;

malattie otorinolaringoiatriche (corso integrato):

otorinolaringoiatria;
audiologia;
foniatria;

malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica (corso integrato):

dermatologia;
chirurgia plastica e ricostruttiva;
dermatologia allergologica e professionale;
venereologia.

Numero di ore: 250.

12) *Area della medicina clinica.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di valutare e di affrontare nel singolo individuo lo stato di salute, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo ed integrare gli apporti della patologia sistematica e della medicina specialistica in una visione unitaria dell'uomo ammalato.

Corsi integrati:

medicina interna;
chirurgia generale;
oncologia clinica;
geriatria.

Discipline:

medicina interna (corso integrato):

medicina interna II;
terapia medica;
genetica medica;
nutrizione clinica;
medicina termale;

chirurgia generale (corso integrato):

chirurgia generale II;

oncologia clinica (corso integrato):

oncologia medica;
oncologia radioterapica;
chirurgia generale;
medicina interna;

geriatria (corso integrato):

geriatria e gerontologia;
chirurgia geriatrica.

Numero di ore: 600.

13) *Area di farmacoterapia e tossicologia.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di:

a) dimostrare di conoscere il meccanismo di azione, il metabolismo e gli effetti dei farmaci;

b) dimostrare le applicazioni terapeutiche e la tossicità dei farmaci.

Corsi integrati:

farmacologia generale;
farmacologia speciale.

Discipline:

farmacologia generale (corso integrato):

farmacologia I;
farmacologia cellulare e molecolare;

farmacologia speciale (corso integrato):

farmacologia II;
chemioterapia;
tossicologia;
neuropsicofarmacologia.

Numero di ore: 150.

14) *Area della pediatria generale specialistica.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di valutare ed affrontare, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico, riabilitativo, i problemi generali della salute e della patologia nell'età neonatale, nell'infanzia e nell'adolescenza, nonché i problemi principali, per frequenza e per rischio, della patologia specialistica pediatrica.

Corsi integrati:

pediatria generale e specialistica (medicina dell'età neonatale, dell'infanzia, dell'adolescenza).

Discipline:

pediatria generale e specialistica (corso integrato):

pediatria;
chirurgia pediatrica;
neuropsichiatria infantile;
neonatologia;
terapia pediatrica speciale;
pediatria preventiva e sociale.

Numero di ore 200.

15) *Area della ginecologia ed ostetricia.*

Obiettivi e contenuti:

lo studente deve essere capace di:

a) identificare le caratteristiche fisiologiche ed endocrinologiche, normali e patologiche, connesse con il processo riproduttivo e le tematiche psicologiche legate ad esso;

b) riconoscere ed affrontare i problemi clinici riguardanti la tutela della procreazione e la morbilità perinatale;

c) porre in atto un'opera di prevenzione e di diagnosi precoce della patologia tumorale nella donna.

Corsi integrati:

ginecologia ed ostetricia.

Discipline:

ginecologia ed ostetricia (corso integrato):

ginecologia ed ostetricia;
fisiopatologia della riproduzione umana;
ginecologia endocrinologica;
ginecologia oncologica;
medicina dell'età prenatale.

Numero di ore: 150.

16) *Area della patologia applicata e correlazioni anatomo-cliniche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di correlare i quadri morfologici con quelli clinici e sapersi avvalere dei reperti diagnostici dell'anatomia ed istologia patologica nella prevenzione, diagnosi e cura delle malattie.

Corsi integrati:

anatomia patologica II.

Discipline:

anatomia patologica II (corso integrato):

anatomia ed istologia patologica;
diagnostica isto- e cito-patologica;
diagnostica ultrastrutturale;
istochimica ed immunoistochimica patologica.

Numero di ore: 100.

17) *Area della diagnostica per immagini e della radioterapia.*

Obiettivi:

lo studente deve sapersi avvalere delle indagini per immagini nella diagnostica delle forme morbose e conoscere le indicazioni per l'uso terapeutico di radiazioni e traccianti radioattivi:

Corsi integrati:

diagnostica per immagini.

Discipline:

diagnostica per immagini (corso integrato):

radiologia;
radiobiologia;
radioterapia;
medicina nucleare;
anatomia radiologica clinica.

Numero di ore 100.

18) *Area delle emergenze medico-chirurgiche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di riconoscere e trattare, a livello di primo intervento, le situazioni cliniche di emergenza nell'uomo.

Corsi integrati:

emergenze medico-chirurgiche.

Discipline:

emergenze medico-chirurgiche (corso integrato):

medicina d'urgenza e pronto soccorso;
chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
anestesiologia e rianimazione;
terapia del dolore;
terapia intensiva;
medicina subacquea e iperbarica.

Numero di ore: 100.

19) *Area della medicina e sanità pubblica.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di:

a) conoscere le norme fondamentali per conservare e promuovere la salute del singolo e della comunità, nonché quelle relative ai compiti del medico in tale campo;

b) conoscere le principali malattie professionali e gli atti necessari a mantenere e promuovere la salute negli ambienti di lavoro;

c) conoscere le principali norme legislative che regolano la sanità, le norme deontologiche e quelle di responsabilità professionale;

d) conoscere i principi e le applicazioni della medicina preventiva, curativa e riabilitativa a livello delle comunità locali.

Corsi integrati:

igiene e sanità pubblica;
medicina legale;
medicina del lavoro;
medicina delle comunità.

Discipline:

igiene e sanità pubblica (corso integrato):

igiene;
programmazione e organizzazione dei servizi sanitari;
economia sanitaria;
educazione sanitaria;

medicina legale (corso integrato):

medicina legale;
deontologia ed etica medica;
psicopatologia forense;
tossicologia forense;
criminologia e difesa sociale;
medicina sociale;

medicina del lavoro (corso integrato):

medicina del lavoro;
igiene industriale;

medicina delle comunità (corso integrato):

medicina di comunità;
igiene ambientale.

Numero di ore: 250.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 18 dicembre 1990

Il rettore: CRESCENTI

91A2527

CIRCOLARI

MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

CIRCOLARE 28 maggio 1991, n. 1196.

Indirizzi attuativi per la fluidificazione del traffico urbano, anche ai fini del risparmio energetico.

Ai sindaci
e, per conoscenza:
Ai presidenti delle amministrazioni regionali
Ai prefetti della Repubblica
Ai commissari di Governo presso le autonomie locali
Ai presidenti delle amministrazioni provinciali

Tra le azioni governative previste dal Piano nazionale per il risparmio di energia (P.E.N.) è indicata quella relativa all'emanazione, da parte del Ministro per i problemi delle aree urbane, di indirizzi ai comuni per lo studio e per l'attuazione di piani urgenti per la fluidificazione del traffico veicolare sulle principali strade urbane.

Tali piani possono essere considerati quali componenti dei «Piani urbani del traffico» (P.U.T.), i quali, come è noto, sono configurati come piani di uso ottimale delle infrastrutture e dei mezzi di trasporto esistenti (cioè piani di gestione delle attuali risorse a disposizione del settore), e, quindi, di limitato onere economico, a breve termine e — fondamentale ai fini della presente circolare, — di rapida attuazione. Questi ultimi caratteri distinguono, in particolare, i P.U.T. dai piani di trasporto, i quali prevedono — invece — interventi di costruzione di nuove infrastrutture e potenziamento di quelle esistenti (per le reti su ferro, su gomma, ecc.), risultando così piani di consistente onere economico ed a lungo termine.

Per i dettagli tecnici sui contenuti dei P.U.T. si richiama la circolare lavori pubblici n. 2575 dell'8 agosto 1986.

Prima di fornire gli indirizzi «attuativi» che sono oggetto della presente circolare appare opportuno sia chiarire cosa si intende per fluidificazione del traffico veicolare urbano, sia esporre i criteri che sono alla base di un piano urbano di fluidificazione del traffico e conseguentemente al risparmio di carburante per la trazione veicolare in ambito urbano.

1. VANTAGGI DELLA FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO URBANO.

Il risparmio di carburante per la trazione veicolare si ottiene mantenendo le velocità di marcia dei veicoli il più possibile prossime alla cosiddetta «velocità di minimo consumo», tenuto conto — naturalmente — del rispetto dei limiti di velocità generalizzati.

La velocità di minimo consumo oscilla, per le autovetture, intorno ai 60-80 km/h ed i consumi di carburante aumentano, quindi, considerevolmente sia al di sotto che al di sopra di detta velocità. Per le autovetture di media cilindrata si valuta, in particolare, più che un dimezzamento del consumo di carburante nel passaggio da situazioni con velocità media di marcia di 8 km/h (corrispondente all'incirca a quella media italiana nelle ore di punta per le aree urbane) a situazioni con velocità media di marcia di 25 km/h (corrispondente a quella media delle più progredite città europee). Qualora, quindi, si riuscisse a fluidificare le situazioni di traffico urbano italiane, migliorandole tra i limiti dianzi indicati (da 8 a 25 km/h), e tenuto conto che oltre il 60% delle percorrenze degli autoveicoli vengono effettuate all'interno delle aree urbane, si potrebbe conseguire un risparmio di carburante pari a circa 1/3 del totale dei consumi attuali per la trazione veicolare.

A tale risparmio, di per sé già molto significativo, vanno naturalmente aggiunti tutti i conseguenti vantaggi relativi ai settori, in particolare, del minore inquinamento atmosferico, della maggiore produttività individuale (connessa alla riduzione dei tempi di viaggio) e del miglioramento della salute pubblica (connessa alla riduzione degli stati di ansia propri della congestione del traffico).

Dall'attuazione dei piani di fluidificazione della mobilità, delle persone e delle merci, sulle principali strade cittadine, derivano dunque notevoli benefici diffusi per la collettività, che vanno anche al di là del solo vantaggio del risparmio di energia.

2. CRITERI DI BASE DEL PIANO URBANO DI FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO ED INDIRIZZI ATTUATIVI DI INTERVENTO.

I criteri generali alla base del piano, che assumono maggior rilievo ai fini del risparmio di energia, sono sostanzialmente due:

l'eliminazione dei fattori di congestione veicolare;

il maggior uso dei mezzi di trasporto in forma collettiva.

Quest'ultimo, in particolare, riguarda:

i mezzi individuali esistenti, sia privati (autovetture) che pubblici (taxi), attraverso una politica di incentivazione del loro uso da parte non del solo conducente (car pool, per mezzi privati) o di una sola persona trasportata (taxi collettivi, per mezzi pubblici);

gli ulteriori mezzi collettivi da porre a disposizione della popolazione, sia pubblici (auto bus, filobus, tram, metropolitane e ferrovie) che privati (autobus scolastici, aziendali e turistici), ferma restando — naturalmente — l'esigenza di gestire in forma ottimale i mezzi collettivi esistenti.

Anche se la maggiore disponibilità di mezzi di trasporto pubblico collettivo rientra prevalentemente nei criteri di base di un piano di trasporto, la sua importanza è tale da risultarne opportuna una preliminare menzione in questo contesto. Occorre cioè riconoscere che, tra le linee d'intervento più efficaci per la fluidificazione del traffico urbano, è da includere quella cui consegue una diminuzione del numero degli autoveicoli privati quotidianamente in circolazione, mediante il potenziamento del sistema di trasporto collettivo di persone, che deve costituire la soluzione preponderante per gli spostamenti in ambito urbano.

Infatti, il risultato più notevole che si ottiene, con il trasferimento dell'utenza dal sistema privato al sistema pubblico, è quello della diminuzione dei veicoli in circolazione, considerato che ad ogni tre persone trasferitesi corrispondono circa due autovetture in meno in circolazione.

Alcuni indicatori statistici consentono di chiarire meglio il problema. Secondo i dati a disposizione nel 1989, il trasporto privato in Italia ha interessato 451 miliardi di viaggiatori × km (pari al 72% del totale), mentre il trasporto collettivo ha riguardato 173 miliardi viaggiatori × km (pari al 28% del totale). Le autovetture circolanti alla stessa data, sono risultate pari a 24.300.000 unità e gli autobus ad 82.000 unità, con un rapporto rispettivamente pari a circa il 99,7% e lo 0,3% del totale delle due categorie interessate.

Dai valori, sopra riportati, tenuto conto del consumo medio nonchè dell'occupazione media di ciascun tipo di veicolo, si ricava che, se si riuscisse a spostare il 12% circa del traffico dal sistema privato a quello pubblico, si otterrebbe un risparmio energetico pari quasi ad 1/6 di quello totale, necessario per l'esercizio dei due sistemi di trasporto, con effetto sinergico rispetto al risparmio precedentemente valutato in merito alla possibilità di miglioramento delle velocità di marcia in ambito urbano.

Occorre contestualmente riconoscere che, nel procedere al potenziamento del sistema di trasporto pubblico, dovrà essere impiegata sempre maggiore attenzione nei confronti della regolarità di svolgimento del servizio stesso, verificando che la frequenza e la capacità di ciascuno dei sistemi di trasporto adottati (metropolitana, tram, autobus, filobus, veicoli bimodali, funicolari e scale mobili) siano tali da offrire all'utenza una effettiva valida alternativa al servizio privato.

2.1. PARCHEGGI SOSTITUTIVI DELLA SOSTA SU STRADA.

Il più importante fattore attuale di congestione del traffico urbano, anche nel caso in cui quest'ultimo risulti bene organizzato, si individua nell'occupazione delle carreggiate stradali (parti della strada destinate al movimento veicolare) da parte dei veicoli in sosta.

Occorre, dunque, regolamentare e sgomberare le principali strade cittadine dalla sosta veicolare, quantomeno per tutte quelle soste che si configurano di intralcio per la fluida mobilità urbana, specie in prossimità delle intersezioni, che — quasi sempre — rappresentano i punti nevralgici della circolazione veicolare.

Per ottenere tale risultato occorre realizzare aree di sosta, sostitutive di quelle anzidette, al di fuori delle carreggiate stradali-principali, attrezzando, ove necessario, anche la viabilità minore.

A ciò si sta in parte provvedendo con gli interventi previsti dalla legge 24 marzo 1989, n. 122, recante «Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree maggiormente popolate, nonchè modificazione di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393».

È altresì importante evidenziare, fin d'ora, l'esigenza che i parcheggi, realizzati (a raso, sotterranei ed in elevazione) sulla base della legge in questione, dovranno risultare — a parte quelli di interscambio tra mezzi pubblici e mezzi privati — del tipo sostitutivo della sosta sulle principali strade cittadine.

Debbono rientrare in questa logica dei parcheggi sostitutivi sia gli interventi di cui all'art. 3 per i comuni minori, sia quelli di cui all'art. 6 per i comuni maggiori, che quelli dell'art. 9, relativi ai «parcheggi condominiali e consortili», per i quali va in particolare incoraggiata la relativa iniziativa privata.

2.2. TARIFFAZIONE DELLA SOSTA.

Poichè per la realizzazione e la gestione delle aree di sosta al di fuori delle carreggiate stradali (con riferimento a quelle di uso pubblico) è necessario prevedere adeguate tariffe di parcheggio — con criteri di corretta amministrazione —, a maggior ragione risulta indispensabile prevedere la tariffazione della sosta per i posti-auto residui che potranno permanere sulle sedi stradali, certamente più appetibili dei precedenti in termini di distanze pedonali dalle destinazioni finali degli spostamenti o dalle origini effettive dei medesimi.

Questa tariffazione della sosta su strada si caratterizza come fattore di fluidificazione del traffico urbano, in quanto determina un uso più razionale, e quindi più contenuto, dei veicoli privati.

D'altra parte deve considerarsi corretto che l'occupazione statica del suolo pubblico venga pagata da colui che lo occupa e non dalla collettività, in forma diretta (spese per la costruzione delle infrastrutture) oppure indiretta (costi derivanti dalla congestione del traffico).

Si tenga, comunque, presente che si tratta di una «tariffa di sosta», resa possibile dall'applicazione della citata legge n. 122/89, e non di una «tassa sulla sosta», il che postula — e questo è il punto essenziale dell'indirizzo attuativo in esame — l'utilizzo dei relativi proventi direttamente nel settore degli interventi sul traffico e sui trasporti, per rendere piu fluida e più sicura la mobilità.

La tariffa di sosta va, naturalmente, determinata in relazione ad una visione globale del traffico (pubblico e privato) sull'intera area urbana e quindi utilizzata come uno degli elementi fondamentali di regolazione della circolazione veicolare cittadina.

Si tratta, conseguentemente, di imporre tariffe per la sosta sulla strada differenziate sia per classi di utenza, con tariffe minori per i residenti rispetto agli addetti ed ai visitatori, sia per grado di congestione da sosta, con tariffe minori — in genere — per «la viabilità periferica» rispetto alla «viabilità centrale», ove — appunto — questa risulti più congestionata rispetto alla precedente: prevedendosi, ove necessario, parti di aree pubbliche destinate alla sosta gratuita nel rispetto della norma di cui all'art. 4, ottavo comma, del codice della strada, come novellato dalla legge n. 122/89.

La gradualità della tariffazione della sosta si configura, quindi, tra una tariffa «massima» per gli addetti ed i visitatori che hanno necessità di sosta veicolare nelle «aree centrali», qualora queste siano intensamente frequentate, ed una tariffa «zero» per i residenti che hanno necessità di sosta veicolare in «aree periferiche», nel caso in cui queste non presentino fenomeni di congestione da sosta.

2.3. AUSILIARI DEL TRAFFICO.

L'introduzione diffusa della tariffazione della sosta su strada, la cui esazione oggi è — tra l'altro — resa più facile, piu flessibile e piu economica dallo sviluppo dell'elettronica, o — più esattamente — la conseguente necessità di controllo delle rispettive norme imposte, rende ancor più impegnativo il lavoro che debbono svolgere i servizi ed i Corpi di polizia municipale, la cui attività va opportunamente potenziata. In questo senso puo assumere particolare rilievo l'impiego di «ausiliari del traffico», da destinare specificatamente al controllo delle infrazioni sulla sosta, cosiddette «statiche».

A questo riguardo sono in corso iniziative legislative dirette a favorire l'impiego di personale a tempo determinato anche oltre i limiti temporali attualmente previsti.

Secondo gli indirizzi che stanno emergendo, il personale da utilizzare a questi fini potrà essere assunto a tempo determinato dalle amministrazioni comunali, individuandolo preferenzialmente tra giovani in attesa di primo lavoro, donne in cerca di occupazione e pensionati dei Corpi di polizia nazionale e locale.

Inoltre, quanto dianzi affermato non esclude la possibilità, che ai concessionari della gestione delle aree di sosta venga affidato l'accertamento degli illeciti (non rispetto dei divieti di sosta, evasione delle relative tariffe e non rispetto degli eventuali limiti di durata della sosta), con immediata segnalazione delle violazioni riscontrate ai rispettivi comandi di polizia municipale, che provvederanno ai successivi adempimenti di legge.

2.4. POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO COLLETTIVO.

Al fine di non trasformare la tariffazione della sosta in un ulteriore onere a carico della categoria degli utenti del mezzo individuale, ancorchè bilanciato dagli effetti diretti della fluidificazione del traffico (in particolare, riduzione dei consumi di carburante e dei tempi di viaggio), appare indispensabile individuare interventi integrativi, finalizzati alla riduzione generalizzata del costo dell'accessibilità alle diverse aree della città, in modo — tra l'altro — da soddisfare appieno le irrinunciabili esigenze di mobilità delle popolazioni urbane.

Ciò può essere ottenuto con un idoneo potenziamento dei servizi di trasporto collettivo, la cui presenza — se efficiente — non può che esaltare la diversità di convenienza d'uso tra il trasporto individuale e quello collettivo, a favore di quest'ultimo.

Solo così appare possibile perseguire gli obiettivi desiderati, ed in particolare quello del risparmio di energia, senza comprimere la mobilità e, quindi, la produttività dei singoli.

In sostanza si tratta di incrementare il servizio di trasporto collettivo ed, in particolare, quello pubblico, il che — in questo contesto — diviene un'operazione opportunamente ampia e produttiva. Maturerebbe, infatti, la possibilità di avvicinare notevolmente, allineandole a quelle europee, le vigenti «tariffe sociali» del servizio di trasporto pubblico alle rispettive «tariffe economiche», certamente accettabili da parte dell'utenza a fronte di un servizio più capace e più affidabile di quello attuale, creando così i presupposti essenziali per un effettivo e sostanziale risanamento e potenziamento del settore.

In questa linea di azione rientrano, infine, oltre alla possibilità di gestione diretta dei parcheggi di interscambio da parte delle aziende di trasporto pubblico, anche gli indirizzi attuativi relativi all'avvio dell'elaborazione dei piani di trasporto, coerenti con le previsioni degli strumenti urbanistici di cui si dirà nel successivo punto 3.

2.5. REPERIMENTO DEI FONDI PER L'ELABORAZIONE E L'ATTUAZIONE DEI PIANI URBANI DI FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO.

L'ulteriore fondamentale fattore primario di congestione del traffico urbano riguarda l'insufficiente capacità di deflusso veicolare delle intersezioni relative alla viabilità principale cittadina.

Nella maggior parte dei casi, la congestione delle intersezioni, che rappresentano — come detto — i punti nevralgici delle reti viarie urbane, è dovuta ad intralci da sosta veicolare, da eliminare con gli interventi di cui ai punti 2.1., 2.2. e 2.3.

Per le intersezioni sulle quali si riscontra, invece, un effettivo difetto di capacità rispetto alla domanda dei flussi veicolari, si tratta di intervenire con provvedimenti che vanno dall'uso adeguato della segnaletica stradale e dei semafori, alle adatte canalizzazioni, a modesti ampliamenti degli spazi disponibili, fino — in rari casi — agli interventi infrastrutturali veri e propri, quali le opere d'arte di soprappasso o di sottopasso.

Gli «indirizzi attuativi» in questo settore sono gli stessi che si riscontrano esaminando le cause di mancata elaborazione dei P.U.T. o di mancata realizzazione degli interventi previsti dai pochissimi P.U.T. predisposti a seguito della circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 2575/1986.

Si tratta, quasi sempre, di indisponibilità di fondi da parte delle amministrazioni comunali, che vanno urgentemente reperiti attraverso i proventi contravvenzionali (pari — secondo una sommaria stima aggiornata — a circa lire 250 miliardi l'anno per i Corpi di polizia municipale ed altrettanto per i vari Corpi di Polizia dello Stato) e, sulla base di quanto indicato ai punti 2.1 e 2.2., attraverso gli utili derivanti dalle tariffazioni della sosta.

Sarà opportuno, a tal fine, che le amministrazioni comunali nei propri bilanci prevedano stanziamenti non inferiori ai due terzi dei proventi contravvenzionali e degli utili dalle applicazioni delle tariffe della sosta, per la soluzione dei problemi del traffico e dei trasporti, con primaria destinazione all'elaborazione dei piani urbani di fluidificazione del traffico ed all'attuazione degli interventi dagli stessi previsti.

Si coglie l'occasione per sottolineare l'esigenza che i piani siano elaborati ed aggiornati con cadenza quinquennale attraverso adeguati provvedimenti amministrativi nei quali siano previsti i relativi finanziamenti, mediante l'utilizzo anche delle risorse economiche di cui si è detto; piani che è opportuno affidare a tecnici specializzati nel settore.

3. INDIRIZZI ATTUATIVI CON EFFETTO A MEDIO E LUNGO TERMINE.

Più in generale, appare opportuno che, all'atto di redigere gli strumenti urbanistici comunali, siano approntati appositi elaborati che prospettino, in coerenza con le nuove previsioni insediative e le trasformazioni ritenute ammissibili per le zone costruite, soluzioni adeguate ai problemi della mobilità.

Detti elaborati dovranno tener conto del piano dei trasporti e relazionarsi al piano urbano del traffico, ove esistenti.

In ogni caso, è da ritenere possibile, oltre che di particolare utilità ai fini di attuare forme di sperimentazione nel settore in esame, avviare specifiche elaborazioni da parte di quei comuni che ritenessero opportuno stabilire in aggiornamento degli strumenti urbanistici vigenti, più forti connessioni tra i contenuti dei piani regolatori riguardanti l'uso del suolo e le indicazioni sulla mobilità, attualmente limitate, tutt'al più alla sola gestione del traffico.

È, infine, di particolare importanza richiamare gli enti locali sull'applicazione di alcune norme già vigenti che, se opportunamente finalizzate, possono produrre effetti positivi. Si cita, in modo esemplificativo, la legislazione regionale in attuazione dell'art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che, imponendo la regolamentazione delle destinazioni d'uso per ambiti territoriali, può portare a riconsiderare la compatibilità delle utilizzazioni consentite anche in funzione dei carichi di traffico e le disposizioni sulle aree da destinare alla sosta, intendendo prevalentemente — queste ultime — come aree sostitutive della sosta su strada, al fine stesso di garantire l'accessibilità alle strutture in prossimità delle quali si addensa maggiormente la domanda di parcheggio.

Si confida nella fattiva azione delle SS.LL.

Il Ministro: CONTE

91A2509

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

analisi superiore.

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

Facoltà di giurisprudenza:

economia politica.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di giurisprudenza:

diritto costituzionale;
diritto costituzionale comparato;
storia delle codificazioni moderne.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di ingegneria (sede di Benevento):

campi elettromagnetici.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di lettere e filosofia:

storia della critica d'arte.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A2532

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di magistero:

didattica del latino;
letteratura nord-americana.

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di chimica industriale:

spettrochimica;
complementi di chimica organica.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

laboratorio di chimica;
anatomia vegetale;
biologia vegetale applicata;
chimica biologica;
esercitazioni di preparazioni chimiche.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di lettere e filosofia:

sociologia della religione;
letteratura francese contemporanea.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

analisi matematica II;
analisi matematica II;
analisi matematica I;
fisica I;
fisica sperimentale II;
fisica sperimentale I.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A2533

Modificazioni allo statuto del collegio «Jean Jacobs» di Bologna

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1991, registro n. 5 Università, foglio n. 377, sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono state approvate le modifiche apportate allo statuto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1983, del collegio dei fiamminghi «Jean Jacobs» di Bologna.

91A2513

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
3 AG	Milisenna Vincenzo	Ravanusa
1050 AL	Nardin & C.	Valenza
1136 AL	Santi Arno	Valenza
2093 AL	Nicolucci Graziano	Alessandria
2388 AL	Scarpa Luciano	Valenza
2389 AL	Soldera Parisio e Drusian Mario Giarole S.n.c.	Pecetto
2475 AL	Forsinetti Marco	Pecetto
2485 AL	Zanetta Paolo	Valenza
2718 AL	Agliotti Pietro	Valenza
2729 AL	Pienne di Novelli Sergio	Valenza
2906 AL	V.B. di Scarpa Bachisio	Valenza
2975 AL	Stargold di Pasino Enrico	Valenza
104 AR	Il Lingotto S.r.l.	Arezzo
69 AP	Mancin Maurizio	Ascoli Piceno
43 BA	Karal due S.r.l.	Bari
208 BO	Golden S.p.a.	S. Lazzaro Savena
83 CA	Mazzuzi Benito	Cagliari
7 CZ	Maninetti Alessandro	Soverato
759 FI	Lineargento	Firenze
915 FI	Nassi Moreno	Firenze
161 GE	Barbarossa Baldo	Genova
4 LE	Bianco Anna Rosa	Lecce
84 MC	Bracaccini Remo	Recanati
392 MI	Rovida & Farioli	Corsico
464 MI	Dollinger Giuseppe	Milano
936 MI	Ri.Gi. S.d.f.	Milano
1146 MI	Faraone laboratorio S.r.l.	Milano
1138 MI	Grassi Romolo	Milano
1257 MI	Ferrari Gaudenzio & Ciceri Massimo	Milano
1295 MI	Milani Silvano	Milano
1476 MI	O.M.C. Off. mecc. Carino	Milano
1499 MI	L'Orafo di Mulattieri Gabriele	Segrate
1511 MI	Rosa Carlo	Milano
63 MO	Braccini Cristina	Vignola
188 NA	Iacomino Mario	Napoli
619 NA	Sapio Francesco	Napoli
643 NA	Orlando Raimondo	Torre del Greco
54 PV	Faggionato Bruno	Frascarolo
152 PV	Molinari Luigi	Valle Lomellina
29 RE	Fiaccadori Giulio	Bagnolo
43 SS	Deriu Michelina	Tempio Pausania
311 TO	René di Piovano Renato	Moncalieri
49 TV	Laboratorio oreficeria G.L.	Treviso
32 TS	Carini Alberto	Trieste
239 VA	Boldrini Attilio	Gallarate
114 VE	Carfora Vincenzo	Venezia
137 VE	Bonini Guido	Venezia
161 VE	Cosma Bruno	Venezia
231 VE	Gregoletto Andrea	Venezia
72 VR	Fongaro Mario	Verona
26 VT	Lord Annariita Rosalid	Bolsena

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
35 AP	Onori Leonardo	Ascoli Piceno
108 BO	Trombetti Francesco S.d.f.	Bologna
259 BO	Oroebasta S.n.c.	Bologna
296 FI	Rogai Franco	Firenze
1053 FI	Del Conte due S.r.l.	Scandicci
311 NA	D'Urzo Andrea a Fratello S.n.c.	Torre del Greco
126 PA	Lo.Ve.S.S. (di Lo Coco e Venturini)	Palermo
133 PA	Caruso Angela	Palermo
145 PV	Emmegi di Guarnieri Maurizio	Mede
5 PN	Arrivabene Luigi	Pordenone
338 RM	Mencaroni Sergio	Roma
408 RM	Maresci Elio	Roma
415 RM	Gori Mario	Roma
590 RM	Guidi Guido	Roma
617 RM	Alesse Paolo	Roma
766 RM	Decò gioie S.n.c.	Roma
11 SI	«Molar cristal» di Cipriani Antonella	Colle Val d'Elsa
16 SI	Belmonte Francesco	Chianciano
247 TO	Verra Gisella in Galinotti	Torino
1580 VI	Aurum gioielli di Rancan D. & P. S.n.c.	Trissino
1639 VI	F.C. Preziosi di Frigo Laura	Vicenza

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
2049 AL	Silver's Girl di Bonario	Casale Monferrato
2207 AL	Breda Giuseppe	Valenza
818 AR	Euro-Metal S.r.l.	Arezzo
28 CB	Pavone Matilde	Campobasso
31 CB	Iannetta Raffaele	Bojano
40 CT	Urso Giuseppe	Catania
11 CZ	Perri Antonio	Soverato
58 CO	Avon cosmetics	Olgiate Comasco
17 GO	Fornasaro Enrico	Gradisca d'Isonzo
619 MI	Trevisi Domenico	Nerviano
979 MI	Fabbrica argenteria coppe sportive Re	Parabiago
1147 MI	D'Alessandri Bruno	Milano
1157 MI	Reko S.r.l.	Milano
1349 MI	C.I.L. Compagnia it. leghe S.r.l.	Milano
234 NA	Gentile Gennaro	Torre del Greco
382 NA	Bjoux Marine	Torre del Greco
458 NA	Mennella Pietro	Torre del Greco
602 NA	Ugan S.n.c.	Napoli
65 PS	Bastianelli Franco	Pesaro
3 RC	Altomonte Antonino	Gioia Tauro
201 RM	Di Meo Livia	Roma
227 RM	Fortini Giorgio e Trovalusci Medardo	Grottaferrata
323 RM	Lo Giudice Giuseppe	Roma
350 RM	Mondello Luigi	Roma
413 RM	Ridi Mario e Madon Giovanni.	Roma
438 RM	Rebuzzi Sergio	Roma
443 RM	Rachinsky Alessandro	Roma
513 RM	Savina Gilberto	Roma
542 RM	Mosca Paolo	Roma
558 RM	Patara Augusto	Roma
564 RM	Sbardella Eugenio	Genazzano
569 RM	Gwis Maurizio Mario	Roma
615 RM	Lavorazione metalli preziosi S.n.c.	Roma
697 RM	S.n.c. Cisotto Salvatore e C.	Roma
712 RM	Opi di Del Bravo Bruno e C. S.n.c.	Roma
773 RM	Rinaldi Romano	Roma
16 RO	Destro Giovanni	Taglio di Po
60 SS	Pensè Ottavio	Alghero

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi ed hanno restituito i relativi punzoni, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
2569 AL	La Grillanda di Amisano & Cuccato	Valenza	5
2939 AL	Pegaso S.n.c. di Lenti Mauro & C.	Valenza	2
235 AR	Giulia preziosi di Barbiera & C.	Arezzo	4
58 AP	Gidiesse di Spinelli e C.	Ascoli Piceno	2
2 CS	Laura Carlo Marcello	Montalto	3
587 FI	Cei Vincenzo	Firenze	1
1013 FI	Del Conte tre S.r.l.	Firenze	1
1 LE	Gela Suo	Novoli	7
1329 MI	Preziosi di G. Stelluti & C.	Milano	1
550 NA	Matera Giovanni	Napoli	1
34 PV	Lugano e C.	Sartirana	3
208 TO	Rocca S.p.a.	Sesto Calende	3
134 VA	Visentin Lorenzo	Samarate	1

91A2534

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1991, registro n. 14 Difesa, foglio n. 275, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Pellissier Giovanni, nato l'8 febbraio 1917 a Chatillon. — Impegnato in un durissimo combattimento contro truppe tedesche, copriva la evacuazione dei compagni feriti con il fuoco di un'arma automatica. Catturato, durante l'azione di rastrellamento, sacrificava la sua vita pochi giorni dopo, sotto il piombo tedesco a seguito di torture affrontate in eroico silenzio. — Nus, 29 novembre 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1991, registro n. 9 Difesa, foglio n. 308, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Croce

Voltolina Gastone, nato il 28 febbraio 1922 a Monfalcone. — Trasferito in Slovenia con il reparto, superava con notevole spirito di abnegazione tutte le difficoltà derivanti dalle nuove condizioni ambientali combattendo per la libertà dei popoli secondo le migliori tradizioni garibaldine. In un'azione di pattuglie, si scontrava con il nemico. Reagiva violentemente al fuoco avversario e si slanciava all'attacco mettendo in fuga il nemico, ma nell'azione veniva colpito a morte. — Toplice (Slovenia), 15 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1991, registro n. 12 Difesa, foglio n. 118, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce

Longhi Gino, nato il 4 novembre 1919 a Pedemonte. — Nel corso di un duro rastrellamento condotto da preponderanti forze nemiche, accortosi che i propri compagni stavano per essere accerchiati, e non avendo tempo sufficiente per avvertirli, non esitava a lanciare una bomba a mano attirando su di se la reazione avversaria e, benché ferito ad una gamba, riusciva a rientrare al proprio reparto. — Pedemonte, 17 agosto 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1991, registro n. 15 Difesa, foglio n. 41, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce

Canale Giorgio, nato il 16 settembre 1917 a Chiavari. — Dirigente il servizio sanitario della divisione partigiana «Coduri», partecipava alla lotta contro l'invasore distinguendosi ben presto per capacità organizzativa ed elevato senso di altruismo. Durante i duri rastrellamenti invernali, conscio dei rischi a cui si esponeva e sorretto da quella fede alla quale si era votato, non esitava a prodigarsi instancabilmente e con dedizione ammirevole nella cura dei feriti, riuscendo sempre a portare a termine la sua opera altamente umanitaria. — Liguria, 7 luglio 1944-30 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1991, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1991, registro n. 16 Difesa, foglio n. 252, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce

Mastrangelo Alfonso, nato il 1° gennaio 1919 a Pontecagnano Faiano. — Catturato dalle forze militari tedesche nelle drammatiche giornate del settembre 1943 in Albania, riusciva ad evadere dopo molti mesi e unirsi a una brigata partigiana albanese. Nel corso di un duro combattimento, malgrado la partecipazione di carri armati nemici, riusciva con grande sprezzo del pericolo a porre in salvo la sua mitragliatrice ripiegando ordinatamente col proprio reparto. — Hura Kuke (Albania) 6 ottobre 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1991, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1991, registro n. 16 Difesa, foglio n. 253, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Croce

Guidoni Unico, nato il 22 ottobre 1923 a Viterbo. — Giovane e ardente combattente, partecipava alla lotta contro l'invasore distinguendosi per notevoli doti di coraggio e grande abnegazione. Catturato e sottoposto a pressanti interrogatori e feroci sevizie, sopportava impavido le sofferenze senza nulla rivelare che potesse nuocere ai compagni di fede. Il 24 marzo 1944, alle Fosse Ardeatine, suggellava con la morte il suo amore per la Patria. — Roma 24 marzo 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1991, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1991, registro n. 16 Difesa, foglio n. 359, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce

Cresta Raffaele, nato il 9 gennaio 1917 a Cercola. — Aviere in Albania, catturato prigioniero dai tedeschi, riuscì ad evadere unendosi a una formazione albanese e successivamente a una unità italiana. Durante un improvviso attacco nemico insieme a un suo compagno, superando impegnative difficoltà, riuscì a porre in salvo la sua mitragliatrice e rientrare al proprio reparto. — Tirana 18 aprile 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1991, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1991, registro n. 16 Difesa, foglio n. 360, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce

Corsinovi Pietro, nato il 28 marzo 1925 a Montelupo Fiorentino. — Giovane e generoso patriota, subito dopo l'armistizio accorreva al richiamo della Patria oppressa, distinguendosi ripetutamente per valore e grande abnegazione. Durante un duro combattimento sostenuto dalla brigata partigiana a Gastra, si addentrava temerariamente nello schieramento nemico per valutarne la consistenza. Scoperto e circondato non esitava ad impegnare l'avversario in aspra lotta, riuscendo infine, con preciso lancio di bombe a mano, ad aprirsi un varco e a sottrarsi alla cattura. — Gastra, 7 settembre 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1991, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1991, registro n. 16 Difesa, foglio n. 361, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Croce

Momenté Giovanni, nato il 9 gennaio 1906 a Eraclea. — Intrepido patriota, si distingueva per coraggio e capacità combattiva in diverse azioni di guerra ed in particolare durante l'insurrezione per la liberazione della zona di Venezia, dove cadeva eroicamente combattendo contro l'oppressore. — Caorle, 28 aprile 1945.

91A2535

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazioni allo statuto della fondazione «Gioventù Nova»

Con decreto ministeriale 3 aprile 1991, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1991, registro n. 3 Lavoro, foglio n. 242, sono state approvate ai sensi dell'art. 16 del codice civile, le modifiche agli articoli 3, comma 2, 12 e 14, comma 2, dello statuto della fondazione «Gioventù Nova».

91A2536

MINISTERO DEL TESORO

N. 108

Corso dei cambi del 5 giugno 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1297,200	1297,200	1297,200	1297,200	1297,200	1297,200	1297,250	1297,200	1297,200	1297,200
E.C.U.	1524,700	1524,700	1525 —	1524,700	1524,700	1524,700	1524,750	1524.700	1524,700	1524,700
Marco tedesco	740,120	740,120	740 —	740,120	740,120	740,120	740,190	740,120	740.120	740,120
Franco francese	218,670	218,670	219,100	218,670	218,670	218,670	218,680	218,670	218,670	218,670
Lira sterlina	2190,700	2190,700	2198 —	2190,700	2190,700	2190,700	2190.710	2190.700	2190,700	2190.700
Fiorino olandese	657,080	657,080	657 —	657,080	657,080	657,080	657,100	657,080	657,080	657,080
Franco belga	35,983	35,983	35,980	35,983	35,983	35,983	35,992	35,983	35,983	35,980
Peseta spagnola	11,980	11,980	12,005	11,980	11,980	11,980	11,980	11,980	11,980	11,980
Corona danese	192,750	192,750	192,750	192,750	192,750	192,750	192,750	192,750	192,750	192.750
Lira irlandese	1981,200	1981,200	1980 —	1981,200	1981,200	1981,200	1981,190	1981,200	1981,200	—
Dracma greca	6,768	6,768	6,770	6,768	6,768	6,768	6,768	6,768	6,768	—
Escudo portoghese	8,522	8,522	8,520	8,522	8,522	8,522	8,524	8,522	8,522	8,520
Dollaro canadese	1130 —	1130 —	1133 —	1130 —	1130 —	1130 —	1130 —	1130 —	1130 —	1130 —
Yen giapponese	9,304	9,304	9,350	9,304	9,304	9,304	9,307	9,304	9,304	9,300
Franco svizzero	866,440	866,440	866 —	866,440	866,440	866,440	866,380	866,440	866,440	866.400
Scellino austriaco	105,234	105,234	105,100	105,234	105,234	105,234	105,223	105,234	105,234	105,230
Corona norvegese	189,990	189,990	1890 —	189,990	189,990	189,990	189,950	189,990	189,990	189,990
Corona svedese	206,070	206,070	206 —	206,070	206,070	206,070	206,040	206.070	206,070	206,070
Marco finlandese	313,050	313,050	313 —	313,050	313,050	313,050	313,210	313,050	313,050	—
Dollaro australiano	982,700	982,700	986 —	982,700	982,700	982,700	982,550	982.700	982,700	982.700

Media dei titoli del 5 giugno 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	68,700
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	105,550
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,600
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98,050
Certificati del Tesoro speciali 22- 6-1987/91	99,15
» » » 18- 3-1987/94	86,300
» » » 21- 4-1987/94	86,375
Certificati del Tesoro C.T.O. 12,50% 1- 6-1985/96	101,025
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,850
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,850
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,725
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,725
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,825
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,825
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,850
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,750
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,775
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,875
» » » 12,50% 1- 6-1985/96	101,025
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,875
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,800
» » » 10,25% 1-12-1988/96	97,750
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,100
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,575
Certificati di credito del Tesoro 9,50% 19- 5-1987/92	99,275
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	98,425
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98,875
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,400
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	105.550
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	103,050
» » » 13,50% 1- 1-1990/94 II	103 —
» » » TR 2,5% 1983/93	99,75
» » » Ind. 1- 7-1984/91	100 —
» » » » 1- 8-1984/91	100,150
» » » » 1- 9-1984/91	100,425
» » » » 1-10-1984/91	100,575
» » » » 1-11-1984/91	100,675
» » » » 1-12-1984/91	100,675
» » » » 1- 1-1985/92	100,500
» » » » 1- 2-1985/92	100,600
» » » » 18- 4-1986/92	101,200
» » » » 19- 5-1986/92	101,350
» » » » 20- 7-1987/92	100,450
» » » » 19- 8-1987/92	100,500
» » » » 1-11-1987/92	100,550
» » » » 1-12-1987/92	100,550
» » » » 1- 1-1988/93	100,100

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del	Tesoro	Ind.		1- 2-1988/93	100,250
»	»	»	»	1- 3-1988/93	100,075
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100,300
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,800
»	»	»	»	1- 6-1988/93	101,450
»	»	»	»	18- 6-1986/93	100,550
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,700
»	»	»	»	17- 7-1986/93	100,075
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,475
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,800
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,350
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,625
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,550
»	»	»	»	20-10-1986/93	99,775
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,675
»	»	»	»	18-11-1987/93	99,980
»	»	»	»	19-12-1986/93	100,550
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100,225
»	»	»	»	1- 2-1989/94	100,100
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100,150
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100,225
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100,450
»	»	»	»	1- 9-1989/94	100,100
»	»	»	»	1-10-1987/94	99,500
»	»	»	»	1-11-1989/94	100,150
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99,975
»	»	»	»	1- 2-1985/95	100,725
»	»	»	»	1- 3-1985/95	100,050
»	»	»	»	1- 3-1990/95	99,775
»	»	»	»	1- 4-1985/95	100,125
»	»	»	»	1- 5-1985/95	100,250
»	»	»	»	1- 5-1990/95	100 —
»	»	»	»	1- 6-1985/95	100,100
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99,975
»	»	»	»	1- 7-1990/95	99,850
»	»	»	»	1- 8-1985/95	99,275
»	»	»	»	1- 9-1985/95	99,075
»	»	»	»	1- 9-1990/95	99,750
»	»	»	»	1-10-1985/95	99,300
»	»	»	»	1-10-1990/95	99,925
»	»	»	»	1-11-1985/95	99,825
»	»	»	»	1-11-1990/95	99,950
»	»	»	»	1-12-1985/95	100,100
»	»	»	»	1- 1-1986/96	100,050
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	100 —
»	»	»	»	1- 2-1986/96	100,250
»	»	»	»	1- 3-1986/96	100,375
»	»	»	»	1- 4-1986/96	100,555
»	»	»	»	1- 5-1986/96	100,600
»	»	»	»	1- 6-1986/96	100,400
»	»	»	»	1- 7-1986/96	99,925
»	»	»	»	1- 8-1986/96	99,250
»	»	»	»	1- 9-1986/96	99,250
»	»	»	»	1-10-1986/96	99,800
»	»	»	»	1-11-1986/96	99 —
»	»	»	»	1-12-1986/96	99,250
»	»	»	»	1- 1-1987/97	99,300
»	»	»	»	1- 2-1987/97	99,500
»	»	»	»	18- 2-1987/97	99,500
»	»	»	»	1- 3-1987/97	99,950
»	»	»	»	1- 4-1987/97	100 —
»	»	»	»	1- 5-1987/97	100,125
»	»	»	»	1- 6-1987/97	100,250
»	»	»	»	1- 7-1987/97	99,425
»	»	»	»	1- 8-1987/97	99,275
»	»	»	»	1- 9-1987/97	98,85

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	11,50%	1-11-1991	99,925
»	»	»	11,50%	21-12-1991	100 —
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	99,275
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	99,025
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	99,450
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	98,875
»	»	»	12,50%	17- 3-1992	100,250
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	98,800
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	99,400
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	100,300
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	100,325
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	100,425
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	98,775
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	99,375
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	100,450
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	100,500
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	99,725
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	100,500
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99,750
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	99,775
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	100,500
»	»	»	12,50%	1-10-1992	100,550
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	101 —
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	100,500
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	100,375
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	100,425
»	»	»	12,50%	1-10-1993	100,375
»	»	»	12,50%	1-11-1993	100,450
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	100,525
»	»	»	12,50%	17-11-1993	100,575
»	»	»	12,50%	1-12-1993	100,825
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	100,500
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	100,350
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	100,275
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	100,325
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	100,400
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	100,675
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	100,425
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	100,325
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	100,400
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	100,475
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	100,300
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	100,250

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	99,900
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	99,525
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	98,350
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	98,475
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	98,350
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	101,525
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	100,300
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	101,275
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	99,675
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	97,800
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	97,075
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	97,825
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	99,475
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	97,500
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	97,175
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	100 —
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	97,275
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	103,775
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	95,500
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	99 —
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	99,850
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	101,900
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	101,775
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	103,250
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	106,875
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	100,875
»	»	»	»	29- 4-1990/95	11,50%	106,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M05061

AUTONOME PROVINZ BOZEN

Hinweis auf die Veröffentlichung der deutschen Übersetzung des Dekrets des Schatzministers vom 26. April 1991 zur Aufteilung der Mittel aus dem staatlichen Gesundheitsfonds unter den Regionen und den autonomen Provinzen Bozen und Trient

Im Sinne von Artikel 5 Absätze 2 und 3 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, wird bekanntgemacht, daß im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 28 vom 2. Juli 1991 die deutsche Übersetzung des Dekrets des Schatzministers vom 26. April 1991 zur Aufteilung der Mittel aus dem staatlichen Gesundheitsfonds unter den Regionen und den autonomen Provinzen Bozen und Trient veröffentlicht ist. Der italienische Text dieses Dekrets ist in der vorliegenden Ausgabe des Gesetzesanzeigers der Republik auf der Seite 15 kundgemacht.

91A2537

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 29 maggio 1991 concernente: «Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di conferimento delle deleghe per il rilascio delle attestazioni da parte delle aziende di credito, nonché di quelle per l'esecuzione dei versamenti e per la trasmissione dei dati e documenti all'amministrazione finanziaria e per i relativi controlli». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 126 del 31 maggio 1991).

Al terzo comma dell'art. 6 del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 14, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «1° *dicembre* ÷ 31 ottobre 1991: 29 febbraio 1992;», si legga: «1° *luglio* ÷ 31 ottobre 1991: 29 febbraio 1992;».

91A2515

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria MARRADI
di Boninsegna Vega
Via Marradi, 207/A

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	315.000
- semestrale	L.	170.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	56.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	175.000
- semestrale	L.	95.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	56.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	175.000
- semestrale	L.	95.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	600.000
- semestrale	L.	330.000
Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
- annuale	L.	800.000
Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
- annuale	L.	530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	280.000
Abbonamento semestrale	L.	170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189